

Certificato di origine internazionale

Linee guida

(traduzione non ufficiale del testo
ICC/WCF)



International Chamber of Commerce
The world business organization

Certificato di Origine Internazionale

Linee guida

**(traduzione non ufficiale del
testo ICC/WCF)**



International Chamber of Commerce

The world business organization



Contatto: Anthony Parkes

Director

38, cours Albert 1^{er}

75008 Paris France

Tel : + 33 1 49 53 29 44

Fax : + 33 1 49 53 30 79

e-mail : wcf@iccwbo.org

Copyright © 2006

International Chamber of Commerce

Tutti i diritti riservati. Questo lavoro collettivo è stato avviato dall'ICC che ne detiene tutti i diritti come definito dal Codice francese sulla Proprietà intellettuale. Nessuna parte di questo lavoro può essere riprodotta o copiata in qualsiasi forma – grafica, elettronica o meccanica incluso fotocopie, scansioni, registrazioni, riproduzioni su nastro o su sistemi di recupero dati – senza il permesso scritto di ICC SERVICES, Publications Department e l'ICC World Chambers Federation.

ICC Services Publications

38 Cours Albert 1^{er} 75008 Paris

France

www.iccbbooks.com

ICC Publication No. 670

ISBN - 10:92-842-0003-2

ISBN - 13:978-92-842-0003-0

INDICE

<u>USO / SCOPO DEI CERTIFICATI DI ORIGINE</u>	7
Fatture e altri documenti per la spedizione	7
Uso del Certificato di Origine	8
<u>DEFINIZIONI E LINGUAGGIO</u>	8
<u>AUTORITÀ DELLE CAMERE DI COMMERCIO</u>	9
<u>LUOGO DI RILASCIO / STRUTTURE</u>	10
<u>STAMPA E DISTRIBUZIONE DEI MODULI</u>	11
<u>PREZZI E COSTI DI EMISSIONE</u>	12
<u>FORMULARI DA UTILIZZARE</u>	13
<u>COMPILAZIONE DEI MODULI</u>	14
Esempi per la compilazione delle caselle del Certificato di Origine CE:.....	15
<u>COME SI RILASCIANO I CERTIFICATI DI ORIGINE</u>	20
Riservatezza	21
<u>DETERMINAZIONE DELL'ORIGINE</u>	22
<u>DOCUMENTI DI SUPPORTO DA PRODURRE</u>	23
Certificati di Origine	23
Fattura Export	24
Certificati, fatture e altri documenti	24
<u>VERIFICA DELLE PROVE DOCUMENTALI DI ORIGINE</u>	24
L'esame delle prove	24
Procedure di duplice controllo	26
<u>CONCESSIONI E DIVIETI</u>	27
Clausole di boicottaggio / clausole discriminatorie	27
<u>ALTRE ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI VARIE</u>	28
Certificazione di fatture e altri documenti	28
Certificati emessi su propria carta intestata	29
Forza Maggiore	30
Certificati rilasciati dal Governo	31
Altre Attestazioni e Certificazioni	31
<u>REQUISITI DI FORMAZIONE</u>	32
Requisiti di formazione del Personale	32
<u>TIMBRI DI CERTIFICAZIONE</u>	33

<u>MODIFICHE O PROBLEMI CON I CERTIFICATI DI ORIGINE</u>	33
Altri problemi con i Certificati di Origine	34
<u>CERTIFICATI DI ORIGINE</u>	35
Condizioni generali per l'autorizzazione a nuovi organismi emittenti	35
<u>SUPPLEMENTO PER I SEGRETARI GENERALI</u>	36
Generale	36
Frodi o sospette frodi	37
Richiesta di rilascio a posteriori di un Certificato di Origine	37
Scambio di informazioni confidenziali tra Segretari Generali	37
Assicurazione	38
<u>Allegato 1.A</u>	39
CERTIFICATI DI ORIGINE	39
DICHIARAZIONE D'IMPEGNO CHE TUTTI GLI ORGANISMI EMITTENTI AUTORIZZATI DEVONO FORNIRE	39
<u>Allegato 1.B</u>	40
ESEMPIO DEL METODO DI NOMINA	40
LETTERA DI AUTORIZZAZIONE DELL'AGENZIA GOVERNATIVA (es. DTI)	40
<u>Allegato 2.</u>	41
CERTIFICATI DI ORIGINE	41
CONDIZIONI	41
<u>Allegato 3. A</u>	42
ESEMPIO DI DICHIARAZIONE DI IMPEGNO	42
<u>Allegato 3.B</u>	43
FORMATO CAMPIONE PER LA DICHIARAZIONE DI IMPEGNO	43
RIGOROSAMENTE PER I SOLI MEMBRI	43
<u>Allegato 3.C</u>	44
FORMATO CAMPIONE PER LA DICHIARAZIONE DI IMPEGNO	44
PER LE ORGANIZZAZIONI AUTORIZZATE NON-MEMBRI	44
<u>Allegato 4.A</u>	45
MODELLO STANDARD INTERNAZIONALE PER CERTIFICATI DI ORIGINE	45
UN E-DOCS	45
<u>Allegato 4.B</u>	46
MODELLO STANDARD INTERNAZIONALE PER CERTIFICATI DI ORIGINE	46
KYOTO CONVENTION 1999	46
<u>Allegato 5.A</u>	47
ESEMPI DI CERTIFICATI DI ORIGINE NEL MONDO	47
CERTIFICATE OF ORIGIN OF AUSTRALIA	47
<u>Allegato 5.B</u>	48
CERTIFICATE OF ORIGIN OF CANADA	48
<u>Allegato 5.C</u>	49
CERTIFICATE OF ORIGIN OF EUROPEAN COMMUNITY	49

CERTIFICATE OF ORIGIN OF EUROPEAN COMMUNITY (Birmingham)	51
CERTIFICATE OF ORIGIN OF EUROPEAN COMMUNITY (Spain)	52
CERTIFICATE OF ORIGIN OF EUROPEAN COMMUNITY (Sweden)	53
Allegato 5.D	54
CERTIFICATE OF ORIGIN OF JAPAN	54
Allegato 5.E	55
CERTIFICATE OF ORIGIN OF SINGAPORE	55
Allegato 5.F	56
CERTIFICATE OF ORIGIN OF SOUTH AFRICA	56
Allegato 6.	57
CERTIFICATI DI “FORZA MAGGIORE”	57
Allegato 7.	58
ESEMPIO DI LETTERA PER DOCUMENTI RILASCIATI DAL GOVERNO	58
Allegato 8.	59
ESEMPIO DI MODULO DI REGISTRAZIONE DA USARE	59
ESEMPLARI DELLE FIRME DEI FIRMATARI AUTORIZZATI	59
Allegato 9.	60
FORMATO CAMPIONE	60
DICHIARAZIONE DI COSTO PER L’EXPORT DI PRODOTTI CON CERTIFICATO DI ORIGINE ORDINARIO	60
Allegato 10.	61
FORMATO CAMPIONE PER LA DICHIARAZIONE DEL FABBRICANTE	61
LETTERA DI DICHIARAZIONE DEL FABBRICANTE	61

Certificato di Origine Internazionale

Linee guida

USO / SCOPO DEI CERTIFICATI DI ORIGINE

Sebbene i Certificati di Origine (CO) esistano da molti anni, è dal 1923 che il loro rilascio e l'associata certificazione di altri documenti per l'export, sono stati regolarizzati. Ciò è avvenuto in base alle disposizioni della Convenzione internazionale in materia di Semplificazione delle Formalità Doganali di Ginevra. Secondo tali disposizioni, i governi nazionali sono stati autorizzati a delegare la gestione del sistema di certificazione a organizzazioni idonee.

Non sembrano esserci requisiti legali comunemente accettati per i documenti da certificare. Gli accordi doganali o sul Commercio internazionale non prevedono tali procedure, ma in molti paesi (soprattutto in Medio Oriente e Asia), esiste il criterio o la percezione che il timbro o il sigillo di una Camera in un documento conferisca credibilità, autenticità o veridicità di una terza parte a quanto indicato nel documento. Questi paesi andranno sempre alla ricerca di un timbro della Camera prima di far entrare i beni in un paese o di trattare le richieste dell'esportatore per le procedure di ingresso.

E' quindi importante che ogni organizzazione accreditata che appone il suo nome su tali documenti sia consapevole dell'impegno che si sta assumendo e adotti misure per garantire che il proprio timbro o sigillo sia usato in modo appropriato. Difatti, il timbro e la firma che l'accompagna, possono essere attentamente esaminati o contestati.

L'atto della certificazione o della legalizzazione consiste nel fornire un riconoscimento dell'autenticità della firma o dei documenti. I tipi di documenti che possono essere presentati per la certificazione ad una Camera possono variare ampiamente. Pertanto, procedure diverse devono essere seguite per tipi di documenti diversi.

E' impossibile prevedere quali tipi di documenti possano essere richiesti alla Camera di timbrare o certificare. Negli ultimi anni, la varietà dei documenti presentati è cresciuta notevolmente.

Un CO è un documento che afferma l'origine delle merci da esportare. Dal punto di vista doganale, determinare l' "origine" di un bene può essere una procedura complicata e controversa. Tuttavia, determinare l'origine di un bene esportato è una delle basi fondamentali per l'applicazione delle tariffe e di altri importanti criteri.

Che l'esportatore abbia bisogno di un CO dipende da una varietà di fattori, per esempio, dove le merci vengono spedite, quali sono le merci, se ciò è richiesto dalla banca o dall'istituto finanziario coinvolto nella vendita di esportazione, ecc.

L'onere di determinare la necessità di un CO non ricade sulla Camera; è responsabilità dell'esportatore ottemperare ai requisiti del paese importatore. Ed è ancora responsabilità dell'esportatore ottenere il modulo del CO, in conformità con le esigenze del compratore.

Fatture e altri documenti per la spedizione

Alle Camere è spesso richiesto di certificare, insieme ad un CO, fatture o altri documenti per la

spedizione. Lo scopo è fornire al paese importatore la maggiore certezza che le informazioni fornite dall'importatore siano corrette.

Uso del Certificato di Origine

1. I CO sono destinati esclusivamente a dimostrare l'origine dei beni, allo scopo di soddisfare esigenze doganali o commerciali come le lettere di credito a supporto¹. Essi possono essere utilizzati come documenti di supporto per il rilascio di certificati da parte di un'altra Camera autorizzata.
2. I Certificati dovrebbero essere rilasciati solo quando effettivamente necessari. Solo l'importatore sa se il certificato è effettivamente necessario e se egli/ella deve richiederlo.

DEFINIZIONI E LINGUAGGIO

Certificato di Origine: un formulario stampato per la compilazione da parte dell'esportatore o del suo agente e per la certificazione da parte di un organismo emittente autorizzato, che certifica l'origine dei beni ivi specificati.

Il modulo di domanda è stampato nella lingua ufficiale o in una o più delle lingue ufficiali del paese esportatore. Il CO è stampato in una o più delle lingue ufficiali del paese esportatore (o comunità) o, secondo gli usi e le esigenze commerciali, in qualsiasi altra lingua.

Le prove documentali dell'origine sono rilasciate in lingua inglese, o in un'altra lingua secondo le consuetudini commerciali. Se il paese importatore richiede una traduzione di un CO questa può essere fornita in aggiunta alla versione inglese ma non in sostituzione di essa. Per facilitare il rilascio di un certificato in tali circostanze la Camera conserva una traduzione ufficiale del certificato e le copie di questo sono messe a disposizione su richiesta delle Camere emittenti.

Il termine "prove documentali dell'origine" significa un CO, una dichiarazione di origine certificata o una dichiarazione di origine; il termine "Certificato di Origine" significa un modulo specifico di identificazione delle merci, in cui l'autorità o l'organismo abilitato al rilascio certifica espressamente che le merci a cui il certificato si riferisce, sono originarie di un determinato paese². Tale certificato può includere anche una dichiarazione del fabbricante, produttore, fornitore, esportatore o altra persona competente. In Sud Africa i certificati devono essere rilasciati soltanto dietro presentazione di un affidavit.

Il termine "dichiarazione di origine certificata" significa una "dichiarazione di origine" certificata da un'autorità o un organismo, come una Camera di Commercio, autorizzato a farlo.

Il termine "dichiarazione di origine" significa una dichiarazione appropriata relativa all'origine dei prodotti in connessione alla loro esportazione, da parte del fabbricante, produttore, fornitore, esportatore o agente/persona autorizzata, sulla fattura commerciale o qualsiasi altro documento relativo ai beni;

Nota: la dichiarazione può essere formulata come segue:

¹ Va notato che, per i CO richiesti nell'ambito del credito documentario, le informazioni su tali documenti devono essere limitate ai particolari stampati sul certificato.

² In questa definizione, il termine "paese" può (1) includere un gruppo di paesi (2) includere una regione o la parte di un paese (3) indicare Unioni doganali (4) anche verificarsi dove il concetto di origine cumulativa (o trattamento cumulativo) è usato, cioè dove le regole dell'origine permettono operazioni di lavorazione o trattamento che sono state effettuate successivamente in paesi diversi appartenenti alla stessa regione geografica o allo stesso gruppo, da trattare cumulativamente ai fini dell'applicazione del criterio della trasformazione sostanziale o per l'uso di "paesi preferenziali o specificati", come nell'accordo AGOA.

“Il paese di origine dei beni qui descritti è..... (paese di origine).”

Il termine "fattura certificata" significa una fattura commerciale in cui l'esportatore ha dichiarato il paese di origine della merce, o ha fornito un certificato richiesto dalle autorità del paese in cui le merci devono essere esportate per la certificazione da parte di una Camera di Commercio.

AUTORITÀ DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Il ruolo delle Camere di Commercio che rilasciano CO può essere fatto risalire alla Convenzione di Ginevra del 1923 relativa alla Semplificazione delle Formalità Doganali (articolo 11) (infine aggiornato dalla Convenzione di Kyoto).

In base alla Convenzione, i governi firmatari erano obbligati a rendere il processo e le procedure, per le aziende che necessitano di certificati di origine, i più semplici possibile. Inoltre, è stato precisato che lo Stato può permettere che questi certificati siano rilasciati da altre organizzazioni, “che possiedono la necessaria autorità e offrono le necessarie garanzie ” allo Stato. Così, grazie alla capillare rete della comunità delle Camere di Commercio in quasi tutti i paesi del mondo, alla sua struttura e semplicità, oltre alla rispettabile reputazione di servire la comunità imprenditoriale, in molti paesi, le Camere di Commercio rilasciano i CO.

La responsabilità per il rilascio di CO è limitata a qualsiasi organizzazione che può essere classificata come un' "autorità affidabile o organismo abilitato a tal fine da parte del paese di emissione"³. Tale autorizzazione vincola l'organismo emittente ad agire sempre nel rispetto delle condizioni, delle regole e delle istruzioni concordate. Come linea guida, l'*Allegato 2* fornisce un esempio di condizioni che devono essere soddisfatte dai candidati, al fine di qualificarsi per l'autorizzazione. Anche la capacità del candidato di fornire adeguate strutture per gli uffici, livelli di personale e personale adeguatamente formato è un pre-requisito per l'approvazione.

Un aspetto importante è che il candidato deve essere imparziale e, nel caso di organizzazioni associative, dovrebbe impegnarsi a offrire servizi di certificazione sia per i membri che per i non membri.

Ulteriori criteri per la selezione di organismi emittenti è che essi dovrebbero avere membri diretti che siano esportatori e dovrebbero quindi conservarne il profilo dettagliato nel loro database. Un organismo emittente non deve essere un'organizzazione che fornisce servizi a esportatori come gli spedizionieri, che potrebbero compromettere l'integrità e l'imparzialità nell'autenticazione dei CO.

Accettando l'autorizzazione a rilasciare CO, gli organismi emittenti hanno accettato la responsabilità amministrativa che il lavoro comporta. Ogni organismo emittente, e tutti i membri del personale coinvolto nell'attività di certificazione, devono tenere a mente che questa è una responsabilità onerosa, intrapresa come candidato del Governo.

Normalmente, tutte le lettere di autorizzazione non contengono alcuna limitazione al periodo di tempo coperto da tale autorizzazione, ma sono soggette al mantenimento degli standard richiesti all'organismo emittente. Per garantire ciò, tutti gli organismi emittenti devono essere oggetto di un regolare programma di ispezioni. Il mancato ottenimento di un rapporto soddisfacente dal nucleo ispettivo, metterà in discussione la capacità dell'organismo emittente di svolgere il lavoro richiesto. In tali circostanze sarà intrapresa una revisione dell'autorizzazione dell'emittente che

³ Ad esempio, nel Regno Unito, in linea con le disposizioni del Regolamento CE 2454/93 tale autorizzazione è concessa dal Governo del Regno Unito, ed è subordinato al rilascio di un impegno scritto dell'ente richiedente al governo britannico. L'*Allegato 1.B* fornisce esempi di lettera di autorizzazione da parte del governo del Regno Unito, insieme con il testo approvato in rapporto all'impegno (*Allegato 1.A*).

Questo non sarà il caso, tuttavia, in molti paesi i cui governi non sono coinvolti, o coinvolti solo con alcuni accordi commerciali come SA/UE. Un requisito similare, tuttavia, dovrebbe essere messo in atto dall'organismo nazionale della Camera che, dopo aver offerto la formazione e il monitoraggio continuo, può accreditare una Camera locale al rilascio.

può tradursi in una raccomandazione al Governo che tale autorizzazione sia revocata.

Si precisa che, in caso di grave mancanza, gli ispettori sono autorizzati a sospendere il lavoro di certificazione di un organismo emittente in attesa di un parere di conformità contenente le istruzioni per correggere tale mancanza o l'esito di una revisione completa dell'autorizzazione dell'organismo emittente. Tali sospensioni possono essere imposte senza preavviso qualora il nucleo ispettivo ritenga che la mancanza dell'organismo emittente è talmente grave che ciò sia necessario.

LUOGO DI RILASCIO / STRUTTURE

La Camera di Commercio che rilascia il certificato, di norma (ma non necessariamente) sarà quella dove risiede il richiedente o, se una società, dove ha la propria sede legale.

L'organismo emittente deve dimostrare che può fornire strutture/attrezzature adeguate nel luogo di emissione per la fornitura di un servizio soddisfacente ai richiedenti i certificati.

Tutti gli organismi emittenti devono conservare alcuni file e documenti minimi per poter adempiere alle loro responsabilità. Questi possono essere classificati in tre tipi:

- a) registri e fascicoli relativi alle aziende richiedenti;
- b) fornitura di stoccaggio che interessa due aree:
 - i. scorte di formulari in bianco;
 - ii. archiviazione delle richieste di certificati insieme a tutte le rilevanti prove giustificative,
- c) amministrazione generale e documenti finanziari

Tutti i dati devono essere conservati sotto stretta sicurezza per salvaguardare le informazioni commerciali riservate, con sanzioni adeguate per la divulgazione.

Tutte queste operazioni, sebbene di routine in natura, sono di vitale importanza per il regolare svolgimento delle operazioni di certificazione in generale. L'importanza di una gestione efficace di queste aree diventa evidente in caso di contestazioni, o richieste di verifica delle certificazioni rilasciate. L'attenzione al dettaglio deve essere mantenuta tanto nelle operazioni di back-office, come nel lavoro di front-office.

Dati e fascicoli relativi ai candidati devono essere conservati nel rispetto:

- a) dello status di membership del richiedente;
- b) delle dichiarazioni di impegno fornite all'organismo emittente da parte del richiedente;
- c) dei nomi e delle firme depositate del personale autorizzato del richiedente;
- d) degli agenti spedizionieri autorizzati ad agire per conto degli speditori;
- e) dei dati di qualsiasi disposizione relativi a:
 - i. valide prove documentali presentate in relazione all'uso per un determinato periodo;
 - ii. ulteriori obblighi diversi da quelli descritti nella Dichiarazione d'Impegno (DI).
- f) le richieste di certificazione e le loro prove documentali a sostegno (se richieste dalla Camera di Commercio).

Lo status di membership del richiedente è di primaria importanza per garantire che siano applicate le tariffe corrette. La maggior parte degli organismi emittenti compila una lista dei membri disponibile sotto forma di elenco. Nelle operazioni di certificazione detti elenchi devono

essere costantemente aggiornati per aggiungere nuovi membri ed eliminare le aziende che hanno disdetto l'adesione. Sempre più spesso, l'informatizzazione consente la compilazione di questi dati in forma di database permettendo un aggiornamento continuo. Organismi emittenti più grandi possono centralizzare questa funzione e organizzare un sistema di network a una varietà di reparti separati.

Le DI e i dati di registrazione di autorizzazione al richiedente di individui indicati come firmatari formali sono elementi raccomandati del processo di certificazione. Le dichiarazioni dovrebbero essere rinnovate almeno ogni due anni. Un esempio di testo da utilizzare figura nell'*Allegato 3*. Le firme autorizzate devono essere costantemente aggiornate dal richiedente in caso di cambiamenti, ma, in quanto questo requisito può essere facilmente trascurato, gli organismi emittenti dovrebbero richiedere formalmente l'elenco aggiornato dei richiedenti su base annua. Al giorno d'oggi molti organismi emittenti semplificano questo lavoro incorporando la DI e la richiesta di firma autorizzata in un solo documento che si rinnova annualmente. Questa semplificazione è raccomandata agli organismi emittenti come best practice.

Tutte le richieste di CO, tutte le dichiarazioni effettuate in relazione a tali richieste e tutte le dichiarazioni su fatture o su altri documenti per i quali è richiesta la certificazione devono essere firmate da funzionari responsabili, vale a dire:

- a) nel caso di un solo operatore, dal titolare stesso;
- b) nel caso di una società, da un partner della società;
- c) nel caso di una persona giuridica, da un direttore o il segretario.

In alternativa, le dichiarazioni, ecc., possono essere firmate da un funzionario pienamente autorizzato o agente di una ditta individuale, società o ente. Nel caso di funzionari, una lettera di autorizzazione firmata dal titolare, un partner dell'impresa, un direttore o il segretario dell'ente, insieme ad un esemplare della firma della persona interessata, devono essere depositati presso l'organismo emittente (consigliato in forma di DI insieme con l'elenco dei firmatari autorizzati). Nel caso di un agente, come un trasportatore o uno spedizioniere, l'organismo emittente può procedere con la richiesta sulla base della DI del richiedente, ma se vi è qualche dubbio sulla persona che ha firmato la richiesta o che l'agente abbia la necessaria autorità, deve essere richiesta un'autorizzazione scritta, da parte della società di esportazione.

Gli accordi e le intese attuali non sono ampiamente utilizzati nelle operazioni di certificazione e la maggior parte degli organismi emittenti non li incoraggia attivamente. Tuttavia, in alcuni settori diventa praticamente impossibile operare con procedure di certificazione standard e le modalità devono essere concordate al fine di definire una base procedurale per la certificazione che sia soddisfacente sia per l'organismo emittente che per il richiedente. Chiaramente tutte queste modalità sono stabilite singolarmente in funzione delle circostanze del commerciante.

La prassi più comune è la prova depositata presso l'organismo emittente in relazione a certificazioni concesse per un periodo di tempo. Questo si verifica quando un esportatore acquista beni in grandi quantità, ma li esporta solo in piccole quantità. Il risultato in termini di procedura standard è che la stessa prova documentale di supporto sarà presentata all'organismo emittente più volte e questo può determinare potenzialmente confusione e abuso.

E' quindi soddisfacente presentare inizialmente le prove presso l'emittente e per le successive richieste fare riferimento alle prove già depositate.

STAMPA E DISTRIBUZIONE DEI MODULI

I paesi che rilasciano CO possono riservarsi il diritto di stampare i CO o possono specificamente

autorizzare dei tipografi a farlo. In quest'ultimo caso, e se richiesto, ogni CO deve recare il nome e l'indirizzo del tipografo o un segno distintivo attribuito alla stampante.

I CO, inclusi i moduli di domanda, devono essere conformi al disegno e alle specifiche prescritte dall'Autorità di emissione. I documenti devono essere sovrapponibili e soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi seguenti. Le autorità competenti di ogni paese possono decidere i dettagli aggiuntivi da apporre sul retro dei moduli di domanda.

Il layout di un CO varia da paese a paese e gli esempi sono mostrati nell'*Allegato 5*.

Ciascun certificato rilasciato deve recare un numero di serie ufficiale unico sui documenti.

Il modulo di domanda deve essere stampato nella lingua ufficiale o in una o più delle lingue ufficiali del paese esportatore. Il modulo del CO deve essere stampato in una o più delle lingue ufficiali del paese esportatore (o comunità) o, secondo gli usi e le necessità commerciali, in qualsiasi altra lingua.

Ogni modulo non conforme alle norme di cui sopra o non recante riferimento all'autorizzazione del soggetto incaricato della stampa deve essere respinto dalla Camera di Commercio a cui viene presentato.

I moduli sono distribuiti dalle Camere di Commercio o da organismi o tipografi autorizzati.

Le Camere dovrebbero provvedere alla stampa delle proprie forniture che devono essere conformi ai moduli standard di cui sopra.

In alcuni paesi, ad esempio, la fornitura dei moduli di CO è disponibile solo dalle tipografie autorizzate. Ad ogni tipografia può essere assegnato un numero di riferimento approvato che può apparire nell'angolo in basso a sinistra dei moduli in dotazione.

Le tipografie sono istruite per la fornitura ai soli organismi autorizzati al rilascio e a garantire che tutte le forniture siano sovrastampate con il nome degli organismi emittenti individuali così forniti. Gli organismi emittenti sono responsabili per il pagamento alle tipografie per le forniture ottenute.

Normali forniture di moduli possono essere prodotte in blocchi di set disposti in sequenza: certificato originale, copia del certificato, e modulo di domanda. Possono anche essere ottenuti blocchi di ulteriori moduli di copia del certificato. Ulteriori blocchi di copia non riportano tali riferimenti ed è imperativo che gli organismi emittenti assicurino, prima del rilascio di ulteriori copie autenticate, che il numero di riferimento del certificato originale venga immesso nella casella del numero di riferimento. Si fa notare che questo numero di riferimento è diverso dal numero di serie unico ufficiale che non deve essere pre-stampato sul modulo fino a quando non viene rilasciato. Questo numero è attribuito solo al momento del rilascio del CO.

Le tipografie autorizzate possono fornire su richiesta moduli in formato a fogli mobili.

Gli organismi di emissione devono sempre mantenere scorte di riserva dei moduli sufficienti per coprire l'intervallo di tempo tra l'ordine e la fornitura della tipografia. Tutte queste scorte dovrebbero essere tenute in locali o armadi con serratura, con l'accesso limitato ai dipendenti dell'organismo emittente.

PREZZI E COSTI DI EMISSIONE

La politica in materia di determinazione dei prezzi e dei costi di emissione varia da paese a paese.

In alcuni casi, la camera nazionale o l'agenzia governativa determina i costi da riscuotere da parte delle camere locali, mentre in altri paesi gli organismi emittenti sono liberi di fissare i propri

livelli di costo e di decidere la propria politica in materia di applicazione della commissione.

In Camere di diritto privato, è altresì opportuno mantenere un differenziale tra i costi per i membri e per i non membri. Tuttavia, si raccomanda che gli organismi emittenti applichino le aliquote per i membri solo se il richiedente è un membro dell'organismo interessato.

Se il richiedente è un agente, è a discrezione dell'organismo emittente decidere se il pagamento dei costi debba essere basato sullo status di membro del richiedente o dello spedizioniere.

Per quanto riguarda i CO, il costo della certificazione copre solitamente il certificato originale e in copia, inclusi nel set di tre parti. Per tutte le altre copie, gli emittenti sono liberi di fissare le proprie aliquote sia per i soci che per i non soci. Gli emittenti non devono trascurare il fatto che certificare ulteriori copie dopo la data di rilascio dei documenti originali comporta più lavoro rispetto a copie addizionali presentate al momento del rilascio dei documenti originali.

In alcuni paesi (es: Svezia), il costo è dovuto per ogni timbro applicato al certificato, un costo per l'originale e un costo ridotto per ogni copia rilasciata.

E' possibile per gli organismi emittenti imporre costi più alti per servizi premium, quali la certificazione al di fuori del normale orario di lavoro, la certificazione su base a vista, ecc. Ovviamente, spetta a ciascun organismo emittente decidere gli onorari appropriati per servizi extra, adattati alle condizioni locali.

Gli emittenti hanno potere discrezionale su quale metodo adottare per riscuotere i costi di certificazione. Una varietà di metodi possono essere usati. La maggior parte degli organismi emittenti utilizza una combinazione dei seguenti:

- a) pagamento in contanti, vale a dire tutti gli acquisti e le spese di certificazione devono essere pagate per intero, come e quando si verificano;
- b) utilizzo di conti di credito dove l'organismo emittente fattura ai propri clienti su base regolare, di solito mensile, per tutti gli acquisti e le spese di certificazione; o
- c) l'uso di conti di prestito (deposito); nell'ambito di tale regime, i clienti depositano un importo di fondi concordato con l'organismo emittente e le relative spese sono dedotte da detto deposito. Alla fine del periodo coperto dal deposito iniziale, di solito un mese, il cliente è tenuto a depositare ulteriori fondi per ripristinare l'importo del deposito concordato per il prossimo periodo.

Qualunque sia il metodo o la combinazione di metodi utilizzata, si richiama l'attenzione degli organismi emittenti sulla posizione relativa all'IVA. Tutti i pagamenti per i servizi di certificazione possono essere addebitati con l'IVA.

FORMULARI DA UTILIZZARE

I CO possono essere rilasciati su richiesta scritta dei candidati interessati sulla base:

- di rilevanti/opportune procedure applicative che possono includere il completamento/presentazione di una pre-registrazione dei dati dei richiedenti – vedi l'*Allegato 8* per il formato campione riguardante la registrazione delle firme autorizzate dei richiedenti con l'apposizione del timbro ufficiale dei richiedenti, etc.
- della corretta verifica delle indicazioni della domanda rispetto ai documenti di supporto pertinenti/idonei forniti dai richiedenti

Il modulo di domanda e il CO devono essere compilati a macchina in una o più delle lingue ufficiali del paese esportatore (o comunità) o, secondo gli usi e le esigenze commerciali, in

qualsiasi altra lingua.

L'organismo emittente ha la facoltà di accettare e, se del caso, certificare CO generati elettronicamente, ma tali certificati devono essere in regola con il design e le specifiche prescritte dall'autorità di emissione o di governo che si conforma alle disposizioni delle Nazioni Unite e/o della Convenzione di Kyoto (vedi l'*Allegato 4*).

Se esigenze commerciali lo richiedono, possono essere rilasciate una o più copie supplementari del CO.

Il CO, compreso il modulo di richiesta, deve essere conforme al design e alle specifiche prescritte dall'autorità di emissione o di governo che si conforma al layout UNEDOCs e/o della Convenzione di Kyoto (vedi l'*Allegato 4*).

Le dimensioni e le altre specifiche per il Certificato sono indicate nell'*Allegato 4B*.

Ad esempio, all'interno della Comunità europea, il certificato misura 210 x 297 mm. È ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno o di 8 mm in più in lunghezza. La carta da usare è bianca, non contenente pasta meccanica, per scrittura, del peso minimo di 64 g/m² oppure tra 25 e 30 g/m² se è impiegata carta per posta aerea. Il certificato deve avere un fondo arabescato di color seppia in modo da evidenziare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

Il formato è indicato nell'*Allegato 5* e comprende:

- un modulo di domanda rosa che il richiedente deve firmare;
- un certificato originale stampato con un fondo arabescato color seppia;
- una certificato in copia su carta gialla con fondo non arabescato, contraddistinto da "COPIA"

L'organismo emittente trattiene il modulo di domanda e restituisce il certificato e le copie al richiedente dopo che sono state firmate e autenticate.

Se esigenze commerciali lo richiedono, copie di ogni CO possono essere rilasciate, utilizzando i formulari prescritti.

Solo un originale del Certificato di Origine è rilasciato per ogni spedizione.

Il modulo di domanda e tutti i documenti giustificativi devono essere conservati per almeno due anni dalla data del rilascio. Tuttavia, per quelle camere che rilasciano i Certificati di Origine preferenziale, i documenti doganali devono essere conservati per almeno tre anni, es.: EUR1, ATR.

COMPILAZIONE DEI MODULI

Il CO è un documento semplice che gli esportatori o i loro agenti dovrebbero compilare senza alcuna difficoltà.

Gli organismi emittenti devono sempre assicurarsi di essere a conoscenza della traduzione di qualsiasi dichiarazione in lingua straniera gli venga chiesto di certificare.

Tutti gli errori tipografici e le eventuali modifiche devono essere corretti barrando la voce non corretta e digitando la correzione. Tutte le barrature devono essere siglate dal richiedente e la dicitura "Modifica approvata" timbrata e firmata dall'organismo emittente.

In nessun caso tali correzioni possono essere effettuate tramite cancellazione o utilizzo di correttori fluidi/liquidi.

Esempi per la compilazione delle caselle del Certificato di Origine CE:

Casella 1 – SPEDIZIONIERE

Questa casella deve indicare il nome e l'indirizzo dell'esportatore nel paese di emissione. Si possono verificare problemi occasionali risolvibili come segue:

Problema A. L'esportatore richiede al suo fornitore di presentare domanda per il certificato.

Risposta

La casella 1 deve mostrare il nome e l'indirizzo del fornitore e la frase "per conto di" seguito dal nome e l'indirizzo dell'esportatore. Una copia della fattura dal fornitore all'esportatore che indichi il paese finale di destinazione delle merci, o, se noto al fornitore, il destinatario finale, deve essere prodotta come elemento di prova.

Problema B. Una società di una multinazionale sta esportando merci dal paese di emissione, ma la multinazionale dispone di un sistema di fatturazione centralizzata basata al di fuori del paese di emissione.

Risposta

Il nome e l'indirizzo della sussidiaria devono essere inseriti nella casella 1 insieme con la frase "per conto di" seguito dal nome e l'indirizzo della società madre. La fattura di esportazione della società madre al destinatario, approvata dalla sussidiaria e indicante che le merci vengono spedite dal paese di emissione, dovrebbe essere prodotta come elemento di prova.

Problema C. Una società multinazionale svolge tutta la sua amministrazione relativa all'export nel paese emittente, indipendentemente dal paese da cui le merci sono esportate.

Risposta

A condizione che si possa dimostrare positivamente che la società nel paese emittente è interamente responsabile della documentazione relativa all'attività di export, è lecito indicare nella casella 1 del CO solo la società esportatrice, ma solo se tale società è all'interno della Comunità europea.

Casella 2 – DESTINATARIO

Questa casella dovrebbe mostrare il nome e l'indirizzo del destinatario estero delle merci spedite.

Problema A. Il nome e l'indirizzo del destinatario all'estero non è noto e la merce viene consegnata a un porto o aeroporto designato sulle istruzioni di un acquirente che sta consolidando diverse partite in una spedizione; o le merci saranno consegnate esclusivamente ad un ricevitore nominato una volta che sono in transito o sono arrivate nel paese di destinazione.

Risposta

La Casella 2 deve essere completata con l'inserimento di "All'ordine" seguita dal nome del paese di destinazione. La prova a supporto è fornita dalla fattura dello spedite al compratore, soggetta al contenimento di una chiara dichiarazione per quanto riguarda il paese di destinazione finale.

Problema B. Le merci devono essere spedite a una persona diversa dal compratore ma per motivi contrattuali è necessario un riferimento al compratore.

Risposta

La Casella 2 deve essere completata con le diciture "All'ordine di" seguita dal nome e l'indirizzo del compratore e "Per la spedizione a" seguita dal nome e l'indirizzo del destinatario della merce all'estero. Se il ricevitore all'estero è sconosciuto, il nome e l'indirizzo del paese all'estero devono essere inserite dopo la dicitura "Per invio a". La prova a supporto è fornita dalla fattura dello spedite al compratore soggetta al contenimento di una chiara dichiarazione sul ricevitore all'estero o il paese di destinazione finale a seconda dei casi.

Gli organismi emittenti devono garantire che una esportazione di merci sia chiaramente indicata. Il CO è un documento di esportazione e non deve mai essere rilasciato mostrando un indirizzo destinatario nel paese di emissione.

Casella 3 – PAESE DI ORIGINE

Questo è molto importante, in quanto la descrizione dell'origine è lo scopo principale del certificato. È necessaria una piena valutazione delle varie regole di origine per consentire agli organismi emittenti di determinare l'accettabilità della dichiarazione del richiedente. Inoltre, è necessaria una corretta interpretazione delle regole al fine di garantire che l'origine sia stata indicata in modo appropriato.

Una chiara distinzione deve essere fatta tra le norme che riguardano l'origine non preferenziale e le norme d'origine applicate in virtù di accordi preferenziali di cui il paese emittente è parte. Ad esempio, in Europa, norme privilegiate di origine vengono utilizzate principalmente per quanto riguarda il rilascio dei Certificati di Circolazione (moduli EUR1).

Casella 3 – DENOMINAZIONE DELL'ORIGINE

- a) Le regole comunitarie prevedono che le merci che hanno origine nella Comunità devono essere designate come di origine "Comunità europea". Le regole prevedono anche, qualora le esigenze commerciali lo richiedano, che questa affermazione possa essere ampliata per indicare lo stato individuale della CE, ad esempio "Comunità europea - Regno Unito". Quando le merci sono fabbricate o prodotte tramite processi eseguiti in due o più Stati membri della CE, le regole specificano che le merci devono essere designate semplicemente come di origine "Comunità europea", senza ulteriori aggiunte.
- b) Per le merci di origine non comunitaria la denominazione corretta è il nome del paese di origine interessato. Il riferimento a un raggruppamento di tipo economico dei paesi, ad esempio, EFTA, o una regione geografica vaga, ad esempio Europa occidentale, non è accettabile.
- c) Le abbreviazioni non sono accettabili. L'uso di "CE - RU" non è consentito perché tali abbreviazioni non traducono in modo efficace. Allo stesso modo, le combinazioni di abbreviazioni e le voci complete non sono accettabili, ad esempio "CE - Regno Unito" o "Comunità europea - RU". In tutti i casi l'origine deve essere chiaramente indicata per esteso. In ambito non comunitario, alcune abbreviazioni possono essere utilizzate, ad esempio USA, UK, etc..
- d) Per le merci di origine multipla, se non vi è spazio sufficiente nella casella 3, il testo nella casella 3 dovrebbe riportare "Come indicato nella casella 6". La denominazione di origine è poi completata indicando l'origine appropriata accanto ad ogni voce nella casella 6.

Casella 4 – DETTAGLI DI TRASPORTO

Questa casella opzionale può essere lasciata vuota dal richiedente, se lo desidera. In pratica si è soliti indicare la modalità di trasporto utilizzata per esempio via mare, via aerea, su strada o su rotaia.

Tuttavia, al di fuori della Comunità Europea, questa non è una casella opzionale e i richiedenti sono obbligati a fornire dettagli su: Data di partenza, Nome della nave/numero di volo, poiché queste informazioni sono parte dei dati fondamentali nel processo di verifica da parte dell'organismo emittente.

Problema A . La spedizione è effettuata con metodi di trasporto diversi o multi-modali.

Risposta

Deve essere usata la dicitura “Trasporto Misto”.

Problema B. Il metodo di trasporto è sconosciuto.

Risposta

Deve essere inserita la dicitura “Primo Trasporto Disponibile”.

Problema C. Il nome della nave che trasporta può essere richiesto invece di un riferimento a "via mare.

Risposta

Ciò è perfettamente accettabile a condizione che il richiedente capisca che ogni sostituzione della nave indicata con un'altra, comporterà il re-invio del CO per l'approvazione della modifica.

Casella 5 – OSSERVAZIONI

Questa casella è volutamente lasciata come spazio libero dalla CE. Sebbene nessuna indicazione è richiesta in questa casella non vi sono obiezioni all'uso di questa casella da parte degli organismi emittenti. Ciò può verificarsi in uno dei due modi:

- a) Quando l'organismo emittente deve convalidare il certificato in qualche modo. L'approvazione più frequente è relativa ad un certificato che viene rilasciato per annullare e sostituire un certificato precedentemente rilasciato.
- b) Se al richiedente è richiesto di inserire nel certificato informazioni aggiuntive ai normali requisiti del modulo, ma che sono rilevanti per l'esportazione in questione. Di seguito alcuni esempi di questo tipo di informazioni: il riferimento al numero di una lettera di credito e il nome della banca emittente; il numero di licenza di importazione rilasciata dal paese di destinazione. Tuttavia, tali informazioni possono essere incluse nella casella 5 solo qualora l'organismo emittente sia soddisfatto circa l'accuratezza di questi dettagli aggiuntivi in quanto tali voci diventano parte della certificazione per cui l'emittente è responsabile.

Casella 6 – DESCRIZIONE DEI BENI, etc.

Questa casella riguarda le merci effettivamente esportate e prevede che il richiedente fornisca alcune informazioni utili ai fini dell'identificazione della spedizione. Queste informazioni sono sotto forma di marchi e numeri, numero e tipo di imballaggio utilizzato, descrizione dei prodotti e, se del caso, i numeri di articolo.

- A. Marchi e numeri.** Questo si riferisce ai marchi e numeri effettivi stampigliati o affissi ai pacchi da spedire. Pratica abituale è che tali marchi siano una combinazione di:
- i. marchi di piombo che servono per identificare o il mittente o il destinatario;
 - ii. marchi che identificano porto, aeroporto o altro luogo di destinazione, ad esempio, deposito di sdoganamento nell'entroterra;
 - iii. qualsiasi numero di riferimento o ordine previsto dal contratto, di solito una combinazione di lettere e numeri
 - iv. i numeri effettivi dei pacchi, ad esempio 1 di 1, 1-10, 1/15, 1-13 su 13.

Problema A. I beni sono spediti senza marchi.

Risposta

Il Certificato di Origine deve indicare la parola “Non Contrassegnati”.

Problema B. I pacchi sono semplicemente indirizzati al destinatario.

Risposta

Il CO deve indicare la frase “Precisamente indirizzato”.

- B. Numero e tipo di imballaggio usato.** Questo si riferisce al numero di cartoni, casse, scatole, pallets, balle, rotoli, etc. che compongono la spedizione. Con il crescente uso di containerizzazione, piuttosto che di carichi convenzionali, questa voce può semplicemente fare riferimento a un numero del container o una serie di numeri di container. Spesso i dettagli delle spedizioni container sono completate dal riferimento ai numeri dei sigilli utilizzati quando tali contenitori sono infine chiusi dopo il caricamento. Per il carico convenzionale deve essere specificato il tipo di imballaggio utilizzato. Il numero dei pacchi deve, in tutti i casi, concordare con i numeri indicati sui marchi e numeri.

Problema. I beni sono spediti in grandi quantitativi o non imballati.

Risposta

Il CO deve essere marcato “Non imballato” o “Sfuso” o “In grande quantitativo”.

- C. Descrizione dei Beni.** Le merci devono essere descritte con la loro consueta denominazione commerciale. Questa dovrebbe essere sufficientemente dettagliata da indicare chiaramente la natura dei prodotti e non dovrebbe essere vaga o generica - ad esempio, pezzi di ricambio -, né deve essere fornita con il mero riferimento ad un marchio commerciale o aziendale.

Problema A. L'esportatore utilizza una descrizione a scopo commerciale che non soddisfa questi requisiti.

Risposta

Tali descrizioni sono ammesse in aggiunta alla denominazione commerciale abituale, a condizione che l'ente emittente sia convinto che entrambe le descrizioni utilizzate siano in grado di assumere lo stesso significato.

L'organismo emittente deve assicurare che la descrizione utilizzata sia pienamente coerente con i dettagli della fattura presentati con la domanda, ad esempio se viene indicato il prezzo delle merci sul CO questo deve essere controllato con la fattura di supporto per garantire la corrispondenza. La CE richiede che tutte le dichiarazioni nel CO siano effettuate in termini positivi piuttosto che in termini negativi. I richiedenti devono quindi dichiarare quali sono le merci, piuttosto che quelle che non sono. Affermazioni che distolgono da tali dichiarazioni positive non sono ammesse.

Problema B. Il CO, contiene dichiarazioni discriminatorie che i beni non provengono da paesi o fonti in lista nera.

Risposta

Queste sono vietate. Il CO deve essere rifiutato fino a quando le dichiarazioni discriminatorie non vengono rimosse, o cancellandole dal CO e approvando la modifica o presentando un nuovo CO omettendo le dichiarazioni incriminate.

Problema C. Un agente presenta una domanda che incorpora la frase qualificante “Said to Contain” o la sua abbreviazione “stc”.

Risposta

Ciò è vietato perché nega la conoscenza sicura delle merci spedite. L'agente dell'esportatore deve possedere tale conoscenza, al fine di compilare correttamente la domanda. La frase deve essere eliminata dal CO o deve essere preparato un nuovo CO.

- D.** Per garantire che nulla possa essere aggiunto al CO dopo il suo rilascio, tutto lo spazio non utilizzato nella casella 6 deve essere barrato. Questo viene fatto con una linea orizzontale sotto l'ultima voce nella casella con un'ulteriore linea diagonale attraverso tutto lo spazio rimanente.

Problema D. Barratura non effettuata dal richiedente.

Risposta

Gli organismi emittenti non dovrebbero rilasciare certificati se questo sia stato fatto e, se necessario, devono provvedere ad inserire la barratura.

- E.** In alcune occasioni lo spazio nel riquadro 6 non è sufficiente per includere gli ampi dettagli descrittivi. Questo di solito si verifica quando il CO accompagna spedizioni di beni multipli che devono essere specificati singolarmente. In questo caso il richiedente deve:
- i. utilizzare due o più moduli di CO secondo lo spazio richiesto. Il numero di serie univoco ufficiale del secondo modulo ed eventuali moduli successivi devono avere lo stesso numero di serie univoco ufficiale come il primo set. Ogni modulo deve anche recare il numero di fogli che compongono il totale del CO, ad esempio Pagina 1 di 3, pagina 2 di 3, pagina 3 di 3 ecc. Gli originali di tutti i set utilizzati devono essere pinzati insieme, come dovrebbero esserlo i certificati e domande in copia in modo da formare un certificato di più fogli, o
 - ii. allegare in modo permanente e inamovibile una copia della fattura di esportazione per ogni foglio del set del CO. In questo caso il CO deve contenere una descrizione generale delle merci nella casella 6, seguita dalla frase *"Secondo la fattura allegata numero datata"*. In tali casi, l'organismo emittente deve verificare se vi è un obbligo nel paese di destinazione di firmare la fattura. Se questo è il caso, tali fatture, come allegati al CO, devono essere debitamente firmate da un legale rappresentante della società. In ogni caso le fatture originali non devono essere allegate in quanto tali allegati costituiscono parte della casella 6 del certificato. Per garantire che tali allegati non possano essere sostituiti, l'organismo emittente deve timbrare tutti i fogli della fattura con il timbro di certificazione e riportare il numero di CO sulla fattura così allegata.
- F.** Quando i certificati sono presentati per più merci e vi è spazio sufficiente nella casella 6 per completare l'immissione, ogni descrizione diversa deve essere chiaramente dettagliata e numerata Articolo 1, Articolo 2, etc., come parte della descrizione nella casella 6. Qualora merci multiple siano di origini diverse, l'origine nella casella 3 deve essere correlata alle singole voci, per esempio, Articolo 1 Comunità europea - Regno Unito; Articolo 2 Stati Uniti d'America, ecc. Se la dicitura "Vedi nella casella 6" viene utilizzata nella casella 3, la descrizione dettagliata delle merci nella casella 6 deve includere anche il paese d'origine.

Casella 7 – QUANTITÀ

E' un altro modo per collegare la spedizione con il certificato. La stragrande maggioranza di CO includono peso netto o lordo o entrambi. Se viene fornito solo un peso deve essere chiaramente indicato se si tratta di un peso netto o lordo. Il peso non è l'unico mezzo di misura che può essere inserito nella casella 7 e in alcuni commerci altre unità di misura sono più appropriate, ad esempio, litri, metri, dimensioni cubiche o semplici quantità. Gli organismi emittenti devono garantire che tali voci siano d'accordo con i documenti giustificativi e che tutte questi voci siano fornite utilizzando il sistema metrico.

Casella 8

Sull'originale e sulla copia del certificato o dei certificati, la CE non consente l'inserimento, da parte del richiedente, di nessuna voce nella casella 8. Questo è lo spazio riservato all'organismo emittente da utilizzare per autenticare il documento dopo aver completato le sue operazioni di controllo. Sul modulo di domanda però, la casella 8 deve essere compilata dal richiedente perché questa comprende la richiesta formale per il documento, insieme ad una dichiarazione che le informazioni fornite, sia nel corpo del Certificato, o in risposta a richieste di informazioni dall'organismo emittente (comprese le richieste verbali), sono corrette. Il richiedente deve compilare la dichiarazione con data e firma e deve aggiungere il nome del firmatario in stampatello per l'identificazione. Gli organismi emittenti devono garantire che tutte le firme siano di personale autorizzato e siano state registrate presso l'organismo emittente.

Casella 9 – Sul modulo di domanda

Questa casella va completata quando il richiedente è un agente dell'esportatore. In tali casi, l'agente deve indicare in questa casella il suo nome e l'indirizzo.

Il retro del modulo di domanda

Il layout di un CO può variare da paese a paese e il retro della domanda non è utilizzato in tutti i paesi. Esso può essere utilizzato per diversi scopi, ma il suo utilizzo è volontario e dipende dalla legislazione nei vari paesi.

COME SI RILASCIANO I CERTIFICATI DI ORIGINE

Nell'intraprendere qualsiasi certificazione un organismo emittente ha una serie di controlli da eseguire:

- a) verificare che le DI sono mantenute;
- b) verificare che i documenti presentati per la certificazione sono stati firmati da uno dei firmatari autorizzati del richiedente;
- c) controllo visivo dei documenti per garantire la correttezza del completamento in termini di contenuti richiesti; e
- d) verifica delle prove a supporto per assicurare l'accuratezza delle informazioni dichiarate sui documenti per la certificazione.

Il timbro di certificazione dei documenti e la firma dell'organismo emittente ufficiale autorizzato devono essere apposti solo dopo che le operazioni di controllo sono state completate. Come si comprenderà l'ordine con cui tali controlli dovrebbero essere fatti ha una notevole incidenza sulla posizione dell'emittente in caso la certificazione richiesta dovesse essere rifiutata e si raccomanda che questo ordine debba essere sempre seguito.

Questo non vuol dire che tutte le operazioni di controllo devono essere sospese immediatamente se viene rilevato un motivo di rifiuto. La miglior pratica impone che tutti i controlli siano completati interamente. Ciò consente al richiedente di essere informato su tutti gli eventuali errori nella presentazione dei documenti. A condizione che tutti questi errori siano corretti, la certificazione può procedere facilmente a seguito della ripresentazione. Se questa pratica non è seguita c'è una forte possibilità che, dopo aver corretto un errore iniziale, il richiedente possa affrontare ulteriori rifiuti per motivi diversi. Questo non dovrebbe accadere in quanto servono solo a frustrare il richiedente e guastare il suo rapporto con l'emittente.

Al fine di mantenere gli standard e massimizzare l'efficienza alcuni organismi emittenti hanno trovato utile elaborare delle semplici checklist per il personale. Ciò ha avuto il vantaggio di identificare con certezza quali controlli sono stati effettuati e da chi. Altri emittenti adottano la pratica di indicare sistematicamente i controlli che sono stati effettuati con l'espeditore di spuntare le sezioni pertinenti sulla copia del documento di richiesta da loro conservata. Entrambe le metodologie sono utili, ma, in ultima analisi, la responsabilità per la certificazione spetta al firmatario autorizzato che rilascia la certificazione. È essenziale che il nome della firma autorizzata vada annotato in tutte le copie dell'applicazione. Questo può essere fatto facilmente mediante l'applicazione di un timbro nome.

Molto impiegato è un semplice modulo di rifiuto. Questo agisce come una conferma delle indicazioni verbali, elenca i motivi di rifiuto, e fornisce un nome di contatto presso l'ufficio dell'organismo emittente. Tutti i rifiuti devono essere effettuati da personale in possesso almeno dello status di Firmatario Autorizzato e sono quindi in grado di dare spiegazioni complete e chiare sulle ragioni del rifiuto.

Riservatezza

Tutto il lavoro di certificazione, e in particolare il rilascio dei CO, comporta la somministrazione all'organismo emittente di informazioni commercialmente sensibili. Nel complesso tali informazioni riguardano le fonti di approvvigionamento utilizzate dal richiedente, anche se ci sono altri esempi evidenti come contratti in fase di gara, registrazioni di marchi commerciali, ecc. Questo pone un obbligo di riservatezza da parte di tutti gli organismi emittenti (che deve essere osservato).

L'incapacità di mantenere la massima riservatezza mina rapidamente la fiducia delle imprese nell'imparzialità non solo del singolo organismo emittente, ma anche nel network degli emittenti a livello nazionale. Senza tale fiducia, continuare tale lavoro diventerebbe impossibile. Chi effettua telefonate ai richiedenti deve disporre di luoghi riservati e, idealmente, stampare i documenti lontano da aree pubbliche sarebbe il metodo migliore per mantenere la riservatezza.

Di più diretto interesse per i singoli emittenti è il pericolo di essere ingiunti a un'azione legale in caso di violazione della riservatezza. Tale violazione potrebbe facilmente verificarsi involontariamente, senza alcuna azione dolosa da parte dell'emittente. Ad esempio, scarso controllo di documenti e dati potrebbe portare ad una confusione delle prove documentali. Sarebbe ad esempio un caso molto serio se, per errore, sono state date le fatture dei fornitori di un richiedente, ad uno dei suoi concorrenti.

Di tanto in tanto, le richieste di informazioni riservate devono essere soddisfatte. Ciò è evidente se la richiesta proviene da un'inchiesta legittima da parte di qualcuno in possesso dell'autorità legale, ad esempio la Polizia, le Dogane, funzionari di agenzie governative ufficiali o che agiscono con l'autorità di un ordine del tribunale. Tuttavia, in alcuni casi, anche se l'organismo emittente può essere incline a soddisfare queste richieste di informazioni, dove tale autorità statutaria non esiste, gli emittenti devono rifiutare, per motivi di riservatezza.

Se la richiesta proviene da un servizio doganale estero, gli organismi emittenti sono tenuti ad ottenere l'autorizzazione da parte dell'agenzia nazionale ufficiale del governo e del soggetto interessato.

Problemi di riservatezza sorgono anche quando il richiedente non è lo spedizioniere. Questo è spesso il caso, perché molte migliaia di certificazioni sono richieste da Agenti consolari di spedizione e di trasporto, e simili. Essi agiscono come agenti di loro committenti – gli spedizionieri. Per fare questo essi devono agire con l'autorità dei loro committenti in modo che tali committenti siano vincolati dal contratto sottoscritto. Così, in una domanda per un CO, l'agente fa un contratto tra l'organismo emittente e l'esportatore (committente dell'agente).

In tali circostanze, l'agente può essere soggetto a limitazioni da parte di un esportatore. Tali limiti di solito nascono dall'esigenza dell'esportatore di mantenere la sua riservatezza aziendale. L'esportatore potrebbe, per esempio, essere più flessibile fornendo al suo agente le copie delle sue fatture di esportazione. Qualora un organismo emittente richieda di visionare la documentazione del fornitore per motivi di prova, l'esportatore può essere estremamente riluttante a fornire questa al suo agente a causa del rischio per la riservatezza delle sue operazioni. L'esportatore è, dopo tutto, solo uno dei molti clienti che utilizzano i servizi particolari dell'agente.

Gli organismi emittenti affronteranno regolarmente difficoltà con gli agenti riguardo la fornitura di prove, ma queste non sono insormontabili. Ad un agente che sia stato chiaramente informato delle esigenze probatorie dell'emittente, può essere data la possibilità di:

- a) fornire egli stesso le prove necessarie; o

- b) accettare che l'organismo emittente dovrà informarsi direttamente con l'esportatore, al fine di procedere con la certificazione.

Di solito, poiché la richiesta di documentazione certificata è urgente, l'opzione a) non è comune e gli agenti desiderano che l'organismo emittente persegua le proprie indagini con l'opzione b). E' importante per gli emittenti riconoscere che tali indagini devono essere portate avanti con attenzione e garantire che tale contatto diretto con l'esportatore non implichi alcuna mancanza da parte dell'agente. Il fallimento nel soddisfare tali requisiti probatori è per molti versi il fallimento del committente di fidarsi del suo agente.

Mentre la maggior parte degli agenti sono imprese integre che agiscono in modo responsabile nei loro rapporti, tutti gli organismi emittenti devono mostrarsi disponibili a fare qualsiasi richiesta di informazioni ritenuta necessaria. Ciò richiede talvolta fermezza da parte dell'emittente convinto di rifiutare il rilascio di una certificazione di cui non è del tutto soddisfatto.

In casi eccezionali, quando l'agente sembra fare ostruzione al legittimo lavoro dell'organismo emittente, quest'ultimo può sempre contattare il committente direttamente senza informare prima l'agente. Tuttavia, ciò dovrebbe essere fatto solo come ultima risorsa. L'esperienza ha dimostrato che tale azione tende a minare la relazione tra l'organismo emittente e l'agente in questione.

Ovviamente, le questioni di riservatezza investono tutte le aree di attività di certificazione e hanno bisogno della massima considerazione. La buona pratica generale impone che a meno che una richiesta di divulgazione di informazioni riservate sia supportata da un'autorità legale, tale comunicazione non deve essere fatta senza il consenso della parte o delle parti interessate da tale divulgazione, per esempio produttori, fornitori etc.

DETERMINAZIONE DELL'ORIGINE

E' responsabilità del richiedente rendere l'apposita dichiarazione di origine delle eventuali merci che sono oggetto di una richiesta di CO. L'origine delle merci deve essere determinata in conformità ai regolamenti del paese emittente.

Affinché l'organismo emittente possa essere certo riguardo la correttezza della dichiarazione le seguenti condizioni devono essere soddisfatte:

- a) il richiedente deve rendere disponibili per l'esame da parte dell'organismo emittente, quando richiesto, i suoi libri contabili e archivi/registri. L'organismo emittente ha il diritto anche di ispezionare la merce o la fabbrica che produce la merce e di effettuare eventuali indagini ad altre imprese o organizzazioni indicate dal richiedente che sono state coinvolte nella produzione, nella trasformazione, o nella fornitura di merci. Inoltre, l'organismo emittente si riserva il diritto di effettuare eventuali ulteriori indagini e richiedere i documenti probatori supplementari che ritenga necessari, ad esempio bilanci certificati, dichiarazione dei costi di produzione, licenza di fabbrica. Si veda l'*Allegato 9*. come esempio per la dichiarazione dei costi di produzione.
- b) se le merci sono state fabbricate o trasformate dal richiedente, questi deve fornire la fattura del fabbricante/trasformatore e dichiarare, o comunque dettagliare i processi da lui eseguiti, compilare il retro del modulo di domanda in conformità con i requisiti di alcune autorità di certificazione; o fornire una lettera di dichiarazione e una valida licenza di fabbrica/ufficiale per la richiesta di un CO locale/nazionale.
Si veda l'*Allegato 10*. per il facsimile della dichiarazione del produttore.
- c) se le merci non sono state prodotte dal richiedente, questi deve fornire una fattura

dell'esportatore/fornitore e riportare il nome e l'indirizzo del fabbricante e supportare la richiesta mettendo a disposizione per l'ispezione, quando richiesto dall'organismo emittente, la/le fattura/e dei produttori insieme ad una dichiarazione del produttore, una valida licenza di fabbrica/ufficiale o la fattura del fornitore recante una dichiarazione firmata circa l'origine della merce. Dove la riservatezza commerciale lo richieda e le istruzioni dell'autorità lo permettano, la dichiarazione sul produttore deve essere mostrata solo sul modulo di domanda, ma può essere omessa dal Certificato e da tutte le copie del Certificato.

- d) In caso di riesportazione il richiedente deve fornire la prova per identificare le merci riesportate con le merci precedentemente importate e sostenere la sua dichiarazione d'origine presentando:
- i. un certificato di origine di un organismo incaricato del paese di esportazione, o
 - ii. una dichiarazione del produttore effettivo o fabbricante delle merci, o
 - iii. una copia della dichiarazione d'importazione in cui risulti che le merci sono state sdoganate, o
 - iv. la fattura di un fornitore estero, o
 - v. nel caso di merci acquistate da una terza parte, una dichiarazione firmata da quella parte che dichiara l'origine delle merci, e,
 - vi. una copia firmata del Polizza di Carico/Lettera di Vettura dal paese del fornitore, e
 - vii. la fattura dell'esportatore, e
 - viii. tutti gli altri documenti che possono essere considerati necessari. Questi comprendono dichiarazioni di Inward/Import o Outward/Export, Lista degli imballaggi, polizza di carico/Lettera di Vettura in uscita firmata, ecc.

Se del caso, la data di rilascio dei documenti giustificativi non deve essere superiore a 24 mesi dalla data del rilascio.

- e) Quando si richiede un CO per la spedizione diretta da un secondo ad un terzo paese, devono essere presentati i seguenti documenti:
- i. Lettera di Credito dall'importatore all'esportatore (per transazioni L/C): e
 - ii. Fattura dell'esportatore; e
 - iii. Una copia di una Polizza di Carico/Lettera di Vettura firmata dal paese del fornitore; e
 - iv. (a) o un CO dal paese del fornitore; o
 - v. (b) una fattura di un fornitore estero; e
 - vi. tutti gli altri documenti che possano essere ritenuti necessari. Questi includono la Lista degli imballaggi, ecc.

DOCUMENTI DI SUPPORTO DA PRODURRE

Certificati di Origine

- a) I CO presentati all'organismo emittente devono essere compilati sui moduli ufficiali in distribuzione. Ogni Certificato, Copia del Certificato e Modulo di Domanda devono essere tutti conformi ai requisiti dell'autorità emittente e devono essere compilati nel rispetto delle norme, le regole e le istruzioni pubblicate da tale autorità e con istruzioni, regole o note sulla modulistica.

- b) Una copia della fattura di esportazione firmata, relativa alle merci descritte nel CO, deve essere presentata con il Certificato. Altri documenti ritenuti necessari possono includere la fattura del fornitore.
- c) Le merci devono essere descritte secondo la loro denominazione commerciale, che deve essere la stessa che appare nella fattura di esportazione. Se lo spazio disponibile per la descrizione della merce non è sufficiente il richiedente deve:
 - utilizzare due o più moduli di Certificato: in questo caso il numero di serie del secondo e degli eventuali ulteriori moduli utilizzati deve essere lo stesso di quello del primo certificato utilizzato; ogni modulo deve essere indicato con il numero di moduli di Certificazione che in totale comprende il CO (ad esempio, "Pagina 1 di 3 pagine", "Pagina 2 di 3 Pagine", ecc.); o
 - Fissare saldamente e permanentemente una copia della fattura di esportazione firmata, al Certificato, ad ogni copia del certificato e al modulo di domanda. Una descrizione generale delle merci e la dicitura "Secondo la fattura allegata N° datata " deve essere inserita nello spazio per la descrizione delle merci su ciascuno dei moduli.

Fattura Export

Qualora sia necessario che una dichiarazione di origine o qualsiasi altra dichiarazione sia riportata sulla fattura di esportazione, i richiedenti devono presentare la fattura recante la dichiarazione dell'esportatore richiesta. Le fatture devono essere presentate nel numero determinato dai requisiti di ciascun Paese in cui le merci sono spedite o come richiesto per soddisfare le ragionevoli esigenze commerciali. La dichiarazione sull'originale e su ogni copia della fattura deve essere firmata.

Certificati, fatture e altri documenti

Una copia di ogni documento presentato all'organismo emittente per la certificazione/validazione deve essere fornita per la conservazione da parte dell'organismo emittente e deve recare la firma della persona che ha firmato la dichiarazione originale.

Questi includono documenti di supporto, quali certificati sanitari, polizza di carico, fattura di via aerea, lista degli imballaggi, certificato di qualità del perito/ispettore, che possono essere richiesti dall'importatore.

VERIFICA DELLE PROVE DOCUMENTALI DI ORIGINE

L'esame delle prove

L'esame delle prove è di fondamentale importanza e diversamente dalle operazioni di presa visione, comporta una notevole attenzione, sia per quanto riguarda la qualità che l'accettabilità. I controlli delle prove sono necessari per stabilire un criterio per il rilascio della certificazione e ciò a prescindere dalla veridicità delle informazioni.

Due concetti hanno prevalso in passato in termini di stabilire la necessità delle prove. Si tratta in primo luogo, della conoscenza del richiedente da parte dell'organismo emittente e, in secondo luogo, il concetto della tracciabilità delle prove.

L'affidarsi a conoscenze locali da parte degli organismi emittenti è pericoloso e impraticabile. L'industria è coinvolta in un processo di cambiamento continuo e il produttore odierno è troppo spesso l'importatore di domani. A meno che gli organismi emittenti mantengano una stretta

osservazione dei loro clienti, sostenuti da programmi di visite regolari alle loro sedi, vi è un notevole rischio che la "conoscenza locale" diventi rapidamente obsoleta. La responsabilità legale che gli emittenti hanno per le certificazioni che rilasciano, richiede qualche forma tangibile di prova che fornisca la base per la certificazione. Senza tale prova in forma documentale, dovesse la certificazione essere messa in discussione, l'organismo emittente può essere considerato negligente nello svolgimento dei suoi compiti.

Il concetto della tracciabilità della prova è di particolare importanza per l'emissione di CO. Essa deriva dalla necessità di identificare il luogo di fabbricazione di un prodotto al fine di determinarne l'origine. Agli organismi emittenti è quindi affidata la responsabilità di documentare il percorso delle merci, dalla produzione, attraverso la catena di approvvigionamento, fino alla esportazione delle merci in questione. Nei casi in cui le merci vengano trattate più volte prima dell'esportazione, questo compito risulta estremamente arduo. Tuttavia, il concetto è ancora attuale in quanto costituisce la base dell'autorità per gli organismi emittenti di chiedere ai richiedenti di fornire queste prove come ritenuto necessario dall'organismo emittente.

In pratica, gli organismi emittenti si preoccupano delle prove documentali e raramente richiedono prova del percorso delle merci prima che sia stabilito un criterio per la certificazione. La revisione del modulo di domanda del CO, per quanto riguarda quello del Regno Unito, riflette questo in quanto stabilisce requisiti minimi da soddisfare nel caso di:

- a) merci interamente prodotte nel paese di emissione;
- b) beni di origine del paese di emissione in virtù della lavorazione eseguita nel paese di emissione; o
- c) prodotti di origine estera.

Il requisito è soddisfatto da una dichiarazione firmata alla categoria alla quale si applica, con il supporto di prove documentali. Su questa base qualsiasi organismo emittente, che si ritenga soddisfatto dell'accuratezza della dichiarazione e avendo accettato la documentazione di supporto, può procedere con la certificazione.

Tali questioni dipendono o meno dalla soddisfazione degli organismi emittenti per la correttezza delle dichiarazioni rese dai richiedenti. In tutti i casi in cui sorgono dubbi è dovere degli organismi emittenti richiedere prove supplementari eventualmente necessarie per dimostrare l'esattezza della richiesta, e di rifiutare la certificazione fino a quando tali prove non siano fornite.

Come già detto, è responsabilità dell'organismo emittente, alla luce di ciò che conosce del richiedente e delle sue attività e gli elementi di prova prodotti, decidere se non è necessario richiedere ulteriori prove, al fine di accertare che l'origine delle merci indicate su un CO sia corretta. Tuttavia, ci sono una serie di casi in cui l'organismo emittente deve essere particolarmente attento nel valutare le prove a disposizione e decidere se richiederne ulteriori. In particolare, le difficoltà si possono incontrare nelle seguenti aree:

- a) *Tessile e prodotti tessili* – l'attenzione è necessaria quando sono coinvolti i tessili, poiché è prassi comune nel commercio che i diversi processi tra la materia prima di base e i prodotti finiti siano svolti da diversi soggetti trasformativi.
- b) *Pezzi di ricambio essenziali per le attrezzature, ecc. da essere o già esportati* - ricambi essenziali per le attrezzature, macchinari, apparecchi o veicoli possono essere considerati come aventi lo stesso paese d'origine dell'apparecchiatura originale. Se necessario, l'organismo emittente può richiedere una prova aggiuntiva specifica.
- c) *Merci di seconda mano* – Le prove di origine possono essere difficili da ottenere quando si

tratta di merci di seconda mano. L'ispezione delle merci può essere utile – i macchinari, per esempio, possono avere una targhetta del costruttore, il numero di serie di un produttore o di qualche altra indicazione di origine stampata o goffrata su qualche elemento del macchinario. La presentazione di un catalogo o di altre pubblicazioni del produttore, mentre può indicare che le merci indicate nel certificato siano state fabbricate dal quel particolare produttore, non significa necessariamente che le merci attuali siano della stessa origine. Il controllo delle merci per verificare che corrispondano alla documentazione sarebbe in questo caso necessario a meno che altri dati quali la fattura o altro documento ottenuto al momento dell'acquisto, siano disponibili.

- d) *Merci riparate* - La posizione per quanto riguarda le merci riparate è simile a quella dei beni di seconda mano, tranne il fatto che la prova documentale è più probabile che sia disponibile. Tuttavia, può essere possibile che l'esportatore debba essere sollecitato per produrre tale prova, poiché le merci in questione sono passate dall'acquirente originale e l'utente (o più di un utente) prima di essere vendute al riparatore. Va notato che una sostanziale riparazione di merci estere, equivalente ad una ri-fabbricazione, potrebbe giustificare la richiesta di origine per i prodotti.
- e) *Oggetti di antiquariato* – Stabilire il paese di origine di oggetti di antiquariato per i quali è richiesto un Certificato di Origine è ovviamente difficile, poiché nella maggior parte dei casi, le prove documentali potrebbero non essere disponibili. Inoltre, l'ispezione di tali elementi potrebbe non fornire abbastanza prove su cui fondare un giudizio. In questi casi, un certificato rilasciato da un antiquario qualificato è probabilmente la miglior prova da ottenere, anche se tale certificato si limita ad indicare che, a parere degli esperti, la merce ha origine in un dichiarato paese.

Se nessuna prova di origine è disponibile per le merci di cui sopra o in qualsiasi altro caso, ma il giudizio dell'organismo di emissione è che la buona fede del richiedente non è in dubbio, al richiedente può essere consigliato di ottenere una Dichiarazione Giurata di origine delle merci (resa davanti ad un Notaio) da un direttore di società, un partner, un titolare o da una persona debitamente autorizzata da uno di essi per lo scopo specifico di rendere detta dichiarazione giurata.

Ai richiedenti può anche essere richiesto di fornire una assicurazione o garanzia bancaria che verrà rilasciata al momento della conferma da parte degli importatori che la spedizione è stata commissionata. La dichiarazione indicherà che la persona ha l'autorità e le conoscenze per farla, e fatto salvo quanto precede, un organismo emittente può, a sua discrezione, rilasciare il Certificato di Origine richiesto, archiviando la dichiarazione giurata con il modulo di domanda.

Procedure di duplice controllo

Il duplice controllo è una procedura obbligatoria richiesta nel quadro degli obblighi dell'organismo emittente nell'ambito del sistema di certificazione. Vi è una stretta interpretazione riguardo al duplice controllo: ogni richiesta di domanda, il certificato e la/e copia/e di accompagnamento devono essere controllate da due addetti che agiscono indipendentemente, prima del rilascio della certificazione richiesta.

L'importanza di utilizzare due individui separati è perché, per esperienza, è stato riscontrato che in operazioni di singole persone qualsiasi particolare trascurato durante il controllo iniziale sarà molto probabilmente trascurato nuovamente nel secondo o successivo controllo dalla stessa persona. Quando due persone distinte eseguono le operazioni di controllo, si è riscontrato che tali problemi non accadono.

Nelle normali operazioni, il secondo controllo deve essere eseguito da un firmatario autorizzato dell'organismo emittente. Questa persona sarà colui che firma i documenti presentati per la certificazione. Il primo controllo non deve necessariamente essere eseguito da un rappresentante autorizzato, sebbene sia consigliata questa procedura, a condizione che la persona che fa tale controllo abbia ricevuto una formazione adeguata per garantire che il lavoro sia svolto completamente e correttamente.

E' essenziale, pertanto, che ogni organismo emittente debba impiegare almeno due firmatari autorizzati, per eseguire i propri obblighi nell'ambito del sistema di certificazione. Prima di ciò, il lavoro di certificazione non poteva continuare a causa dei tempi di assenza di un singolo firmatario autorizzato per vacanze o malattia.

Tuttavia, in caso di emergenza, in particolare negli organismi emittenti con poco personale, potrebbe non essere possibile portare a termine la procedura completa di duplice controllo al momento della richiesta di certificazione. In tali circostanze eccezionali, se la certificazione è richiesta urgentemente, il dirigente responsabile può autorizzare la certificazione da concedere al termine di un singolo controllo di un firmatario autorizzato. Tale deroga non elimina la necessità di duplice controllo e tutte le certificazioni rilasciate in tale modo devono essere oggetto di un secondo controllo alla prima occasione disponibile. Tale riduzione dei controlli richiesti è strettamente limitato a brevi periodi, quando qualsiasi evenienza porterebbe l'organismo emittente a non essere in grado di fornire servizi di certificazione.

CONCESSIONI E DIVIETI

Clausole di boicottaggio / clausole discriminatorie

La frequenza di clausole di "boicottaggio" è diminuita, ma appaiono ancora periodicamente. E' accettato che gli organismi emittenti generalmente insistano sul fatto che i CO non dovrebbero essere accettati se contengono una clausola di boicottaggio politico. Ciò vale anche quando la dichiarazione di "boicottaggio" è contenuta nella fattura di esportazione o fornita come una dichiarazione separata da parte dell'esportatore.

Le clausole più comuni riguardano la menzione di Israele. Le clausole di boicottaggio comprenderanno frasi come:

- Questi beni non sono stati fabbricati in Israele;
- Questi beni non sono programmati per fare scalo in un porto israeliano;
- Questi beni non contengono componenti di origine israeliana;
- I beni non sono di origine israeliana né contengono materiali o parti di componenti israeliani;
- Si dichiara che non siamo un società principale o succursale o filiale di una società israeliana boicottata o in lista nera;
- La nave sopra denominata non è registrata in Israele o di proprietà di cittadini o residenti di Israele e non farà scalo o transiterà attraverso qualsiasi porto israeliano in viaggio verso... (un paese arabo);
- ecc. ...

Affermazioni discriminatorie possono essere trovate ovunque in un insieme di documenti. E' possibile, all'interno dello stesso set di documenti, avere una clausola illegale su un documento e non su altri. Ad esempio, una fattura commerciale può avere una dichiarazione illegale, mentre il corrispondente CO no.

Nel trattare con tali clausole, la Camera dovrebbe insistere che se i documenti devono essere certificati, le parole devono essere modificate, dal negativo, su base positiva o neutra. Ad esempio, di fronte a una clausola che indica che le merci non contengono componenti di origine israeliana, si suggerisce di cambiare la formulazione in:

“Queste merci sono state fabbricate in? (paese) e sono costituite da componenti originari di? (paese)”

Quando un documento attesta che una nave non farà scalo in un porto israeliano, le parole dovrebbero essere così modificate:

“La merce verrà spedita direttamente da? (paese) a? (paese di destinazione)”

Tali modifiche generalmente non sollevano obiezioni.

ALTRE ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI VARIE

Certificazione di fatture e altri documenti

Agli organismi emittenti è regolarmente richiesto di certificare fatture, liste degli imballaggi, dichiarazioni rese da parte dell'esportatore, ecc. Tali certificazioni sono sempre fornite dall'organismo emittente che certifica l'autenticità della firma sul documento presentato per la certificazione. Il richiedente è tenuto a presentare il documento originale per la certificazione, insieme a tutte le copie supplementari richieste, e una copia per la conservazione da parte dell'organismo emittente. Questa copia deve essere registrata, depositata e archiviata esattamente allo stesso modo di una richiesta di CO.

La fattura originale o altro documento devono essere firmati, datati e, se necessario, identificare il paese di destinazione della merce o il paese di destinazione d'uso del documento. Per tali certificazioni, le seguenti diciture possono essere utilizzate in forma di timbro:

Si certifica che la firma di è registrata presso di noi come
(Nome del firmatario autorizzato)

firmatario autorizzato della per documentazione commerciale.
(Nome della società)

Firma / Data
(Nome/firma del personale autorizzato dell'Organismo emittente)

In tutti i casi la firma del richiedente sul documento deve soddisfare i requisiti del paese di destinazione. Sempre più spesso, le autorità estere sono disposte ad accettare firme facsimile prodotte meccanicamente con sistemi di documentazione one-run o stampe computerizzate. In caso di dubbio, una firma manoscritta originale è sempre accettabile. Gli organismi emittenti devono effettuare il controllo in modo adeguato per l'accettabilità di fotocopie o facsimile di firme, prima di apporre la certificazione al documento in questione. Va notato che in nessun caso copie carbone delle firme sono accettabili tranne che per duplicati.

Qualora i documenti presentati per la certificazione o l'approvazione sono documenti di più pagine l'emittente deve certificare l'autenticità della firma, come appare alla fine del documento in questione. Per evitare la sostituzione di altre pagine, ogni pagina dovrebbe recare un timbro di identificazione con il nome dell'organismo emittente, su ogni pagina del documento. Questi documenti con più pagine devono essere saldamente fissati insieme in un set da punti metallici o

altro mezzo e non devono essere rilasciati dall'emittente in forma di fogli mobili.

Occasionalmente i documenti presentati per la certificazione recano una data posticipata per la spedizione. Ciò si verifica quando un commerciante prepara i documenti per la data in cui si aspetta di spedirli. Non vi è alcuna obiezione a tale pratica a condizione che l'organismo emittente assicuri che la certificazione riporti la data del rilascio effettivo.

È importante notare che:

- a) in alcuni paesi le richieste di CO sono da effettuare prima della spedizione, poiché vi è un obbligo di ispezione pre-imbarco delle merci da parte degli organismi emittenti autorizzati o perché le esportazioni sono soggette al controllo export e la loro esportazione deve essere accompagnata da una licenza di esportazione rilasciata dalla competente agenzia di governo ufficiale prima della spedizione e il permesso deve essere allegato alla richiesta del CO;
- b) è una procedura amministrativa accettabile che tutti i CO emessi debbano essere datati con la data di emissione o la data di presentazione della richiesta;
- c) per ragioni pratiche, il CO rilasciato non può essere anti-datato;
- d) sono ammesse richieste che accompagnano la spedizione anticipata. Tuttavia, vi è un tetto raccomandato di durata: non più di 7 giorni prima della spedizione;
- e) è una procedura ammessa anche l'accettazione di domande per spedizioni che hanno già avuto luogo.

Queste si riferiscono al **Certificato di Origine rilasciato a posteriori**. In alcuni paesi, le richieste per un CO per le merci possono essere accettate dopo le 3 settimane, ma entro 3 mesi dalla data di spedizione, purché siano soddisfatte determinate condizioni. Si prega di fare riferimento alla pagina 37 per dette condizioni.

Vi sono alcune circostanze che nascono quando la certificazione non può essere concessa a causa della natura della richiesta in questione. Gli esempi più comuni sono:

- a) i documenti che contengono dichiarazioni non precise di origine, o il riferimento a una clausola di boicottaggio politico. Questi documenti conterranno una dichiarazione tipo "I prodotti oggetto della presente fattura non sono di origine israeliana e il produttore non è una società controllata o madre di qualsiasi società elencata nel boicottaggio arabo della lista nera di Israele".
- b) i documenti che contengono dichiarazioni come "100% di origine nazionale" o "origine nazionale pura". Tali dichiarazioni sono generalmente non verificabili e sono più precise di quanto sarebbe necessario per stabilire un diritto legittimo di un determinato paese di origine.

In tali casi gli organismi emittenti possono chiedere una correzione alla dichiarazione o se ciò non è possibile, rigettare la richiesta di certificazione.

Eventuali modifiche minori su fatture o altri documenti presentati per la certificazione devono essere segnate con "Modifica approvata" esattamente nello stesso modo del CO. Qualora tali modifiche siano eccessive in numero o se hanno un impatto significativo su dettagli fondamentali, come marchi e numeri, la dichiarazione di origine, ecc., l'organismo emittente dovrebbe esigere che il richiedente prepari una nuova fattura.

Certificati emessi su propria carta intestata

Oltre a certificare documenti preparati e presentati dai richiedenti, agli organismi emittenti è spesso richiesto di rilasciare una serie di certificazioni su carta intestata propria. Tali

certificazioni sono spesso indicate come "Speciali" o Certificati "Straordinari".

Il formato per tali documenti non è regolamentato e in alcuni casi, gli organismi emittenti possono trovare che le società richiedenti forniscano loro un testo richiesto. Non è raro che questi testi sono forniti dagli agenti esteri del richiedente. Grande attenzione dovrebbe essere presa nella preparazione di tali documenti e qualsiasi testo proposto dovrebbe essere soggetto al controllo prima che venga accettato il suo utilizzo.

Tali certificazioni devono recare un numero di riferimento unico per scopi di registrazione e di identificazione; devono essere datate alla data di rilascio del certificato; devono essere firmate da un firmatario autorizzato dell'organismo emittente e devono anche identificare il paese estero della destinazione d'uso del certificato.

Gli organismi emittenti devono garantire che tali testi utilizzati su tali certificati si limitino a fatti verificabili, che possono essere comprovati se necessario. E' imperativo che gli emittenti non rilascino certificati contenenti semplici pareri e congetture.

Nella maggior parte dei casi si tratta di questioni semplici. Esempi di certificazioni comunemente richiesti sono:

- a) che una società è nota all'emittente, è registrata o comunque costituita, ed è legalmente impegnata in una particolare attività;
- b) che una società è titolare di un marchio commerciale o marchio di fabbrica;
- c) che una società è impegnata in un contratto specifico; e
- d) le certificazioni rilasciate a sostegno di una domanda di "Forza Maggiore" da parte di una società (vedi sotto).

Forza Maggiore

Per quanto riguarda le situazioni di forza maggiore, ossia circostanze che sfuggono al controllo del richiedente (ad esempio incendi, alluvioni, controversie industriali, ecc.), è importante che l'organismo emittente non certifichi l'esistenza di una condizione di forza maggiore. Questo perché il dettaglio di ciò che è consentito in base ad accordi di Forza Maggiore è contrattualmente negoziato ed è quindi soggetto a interpretazioni diverse per ogni caso. In tale contesto gli organismi emittenti dovrebbero certificare dettagli di fatto che possono essere provati senza commenti sia che la Forza Maggiore si applichi o no.

Ad esempio, scoppia un incendio nella fabbrica di una società. L'organismo emittente può certificare che l'azienda è coinvolta in un contratto specifico e può dettagliare quali beni vengono forniti e a chi. L'emittente può anche attestare che un incendio è scoppiato in una certa data in fabbrica causando la sospensione della produzione. Anche la data e l'ora di riavvio della produzione possono essere certificati. La Forza maggiore potrebbe esistere in questa circostanza, ma non può essere certificata. Si potrebbe anche sostenere che i programmi di produzione fossero comunque così indietro che, anche senza l'incendio, il contratto non sarebbe stato soddisfatto.

E' responsabilità del richiedente rivendicare la Forza Maggiore e il ruolo dell'organismo emittente è quello di fornire un certificato a sostegno di una tale richiesta. Gli organismi emittenti non devono sostenere queste rivendicazioni per conto dei richiedenti.

In caso di scioperi nazionali, ecc., gli organismi emittenti dovrebbero cercare ulteriori consigli su una possibile formulazione da utilizzare nei certificati a sostegno delle rivendicazioni di Forza Maggiore. Gli organismi emittenti potrebbero considerare il formulario nell'*Allegato 6* in risposta a tali richieste.

Certificati rilasciati dal Governo

In termini generali, la Camera non deve certificare documenti emessi dal governo. Ciò potrebbe implicare che la Camera stia certificando dichiarazioni o sottintendendo fatti che non è in grado di attestare.

Ad esempio, alla Camera può essere richiesto di certificare i certificati di ispezione alimentare. Questo non dovrebbe essere fatto. La Camera potrebbe essere implicata per avere certificato alimenti come "idonei al consumo umano."

Anche notai o pubblici ufficiali non possono certificare tali documenti. I governi hanno una funzione di regolamentazione che effettuano attraverso l'emissione di tali certificati. Nessun'altra organizzazione può assumere tale funzione.

Tuttavia, la Camera può rilasciare una breve lettera su propria carta intestata dichiarando di aver esaminato il certificato, e che sulla base di questo esame lo stesso si ritiene sia autentico, ma che non si è contattato l'ente emittente e non si è in grado di sostenere la sua validità. Un esempio di tale lettera è proposto nell'*Allegato 7*. Questa lettera può quindi essere stampata con il sigillo della Camera e posto sopra il certificato emesso dal governo.

Altre Attestazioni e Certificazioni

1. Raccomandazioni Generali

- a) Le Camere di Commercio devono certificare solo ciò che esse sono in grado di verificare e devono agire nei limiti dell'autorità che è stata loro data. Questo può assumere la forma di certificazione, attestati o timbratura di documenti.
- b) I certificati, gli attestati e gli altri documenti stampati non devono essere rilasciati a meno che non siano richiesti da un'autorità straniera e a condizione che siano conformi con la legislazione nazionale e/o comunitaria.
- c) La Camera di Commercio di emissione deve conservare una copia di ogni documento certificato, attestato o stampato. La copia deve riportare la data di rilascio e le iniziali del firmatario. Essa deve essere conservata per non meno di due anni dalla data di rilascio del certificato.

2. Certificazioni

La certificazione garantisce l'accuratezza o la veridicità delle informazioni contenute nel documento e si esprime usando la parola "certificato". La certificazione può essere concessa per l'intero documento o può essere limitata alla posizione e all'identità del firmatario.

3. Timbratura

Se alla Camera viene presentata una domanda che contiene dettagli commerciali, la cui esattezza non può essere controllata, la stessa deve limitarsi a timbrare il documento attestante la carica e l'identità del firmatario. Tale timbro serve a dimostrare soltanto che il documento è stato presentato alla Camera.

4. Attestazione

Se la Camera si vede presentare una domanda diretta a dimostrare l'esattezza di alcune informazioni acquisite, può redigere un certificato basato su prove documentali, inconfutabili, ufficiali, fornite a sostegno di tale domanda.

5. Fatture

Qualsiasi richiesta ad una Camera di certificare una dichiarazione su una fattura o qualsiasi altro documento che fa riferimento alla origine di un prodotto, deve essere semplicemente

timbrata. Tale richiesta deve essere accompagnata da documenti giustificativi relativi all'origine dei prodotti. Tuttavia, le Camere emittenti devono tener conto delle norme stabilite nei paesi importatori e timbrare le fatture recanti le dichiarazioni richieste, a condizione che siano compatibili con le leggi nazionali o comunitarie dei paesi importatori.

6. Certificati Negativi

A volte i documenti (dichiarazioni, fatture, ecc.) vengono presentati riportando, su richiesta di alcuni paesi esteri o dei loro rappresentanti nella CE, riferimenti a esclusioni o limitazioni incompatibili con le leggi internazionali e/o nazionali.

Tali dichiarazioni negative non possono, in nessun caso, essere viste dalle Camere di Commercio.

REQUISITI DI FORMAZIONE

Requisiti di formazione del Personale

Si raccomanda che gli organismi emittenti organizzino corsi di formazione formali per il personale addetto alla certificazione. La partecipazione a tali corsi dovrebbe essere obbligatoria per il personale addetto alla certificazione negli organismi emittenti. Il personale, dopo aver completato con successo questi corsi, riceve un certificato di idoneità per eseguire operazioni di certificazione all'interno degli organismi emittenti autorizzati. Le attestazioni saranno rinnovate ogni tre anni dopo la partecipazione al corso di aggiornamento obbligatorio. Tali certificati, pur essendo di proprietà del membro del personale in questione, devono essere ben visibili e rimossi solo quando l'impiegato cessa il suo lavoro con tale organizzazione. In tali circostanze, l'interessato conserva personalmente il certificato.

Nei paesi in cui non esiste una formazione sul lavoro relativa alla certificazione, il governo dovrebbe approvare corsi di formazione esistenti sviluppati dalle Camere per il loro personale.

Tutti gli organismi emittenti devono come minimo, mantenere lo standard di impiegare almeno due persone che hanno completato con successo i corsi di formazione. Questo personale è pertanto adatto per l'impiego come firmatari autorizzati. Nessun altro firmatario autorizzato diverso dal personale qualificato dovrebbe essere nominato con l'eccezione del Segretario Generale dell'organizzazione. L'Amministratore Delegato, o il suo/la sua funzionario/a designato, normalmente non impegnati nel lavoro di certificazione giornaliero, hanno loro stessi l'obbligo di frequentare corsi di sensibilizzazione alla certificazione per assicurare che ci sarà un adeguato controllo dei servizi di certificazione. Nelle organizzazioni più piccole, dove il Segretario Generale è attivamente coinvolto nel lavoro di certificazione, sarebbe necessario per lui/lei frequentare il normale corso di formazione.

Il requisito minimo per una qualsiasi organizzazione è di avere non meno di due firme autorizzate alla maggior parte degli organismi emittenti si raccomanda di assicurare che almeno tre siano impiegati. In organizzazioni di grandi dimensioni, soprattutto se esiste una rete di filiali, l'esigenza di formazione può essere notevolmente superiore. Questo a causa della necessità di utilizzare almeno una firma autorizzata in ogni ufficio emittente in qualsiasi momento.

La nomina dei firmatari autorizzati è, fatti salvi i requisiti minimi, di competenza dell'organismo emittente stesso. E' possibile che il personale possa essere incoraggiato a frequentare corsi di formazione per la certificazione senza necessariamente essere nominato come firmatario autorizzato.

Qualora le circostanze in qualsiasi organismo emittente siano tali che lo stesso non soddisfi i necessari requisiti minimi di formazione del personale, l'autorità nazionale competente deve esserne informata immediatamente. La mancata notifica all'autorità nazionale metterà a rischio

l'autorità dell'organismo emittente.

Disposizioni simili si applicano agli organismi emittenti che non riescono a mantenere i requisiti minimi, per esempio a causa dei cambiamenti del personale.

TIMBRI DI CERTIFICAZIONE

Si raccomanda che tutti gli organismi emittenti abbiano incorporato nei loro timbri di certificazione una dichiarazione secondo la quale essi sono autorizzati come organismo emittente dall'Autorità Nazionale o di Governo. Questo requisito si applica solo per il timbro di certificazione utilizzato sul CO.

Due sono i timbri essenziali richiesti a tutti gli organismi emittenti:

- a) il timbro "Certificazione" che si applica SOLO ai CO; e
- b) il timbro "Firma", che viene utilizzato per autenticare le firme su tutti gli altri documenti.

I formati per questi timbri possono variare, ma devono sempre recare il nome della Camera e lo scopo del timbro, ad esempio timbro di Certificazione o timbro Firma.

Inoltre, gli emittenti possono richiedere altri timbri per garantire che le operazioni di certificazione procedano facilmente. Questi possono essere:

- a) *Firma Autorizzata* - si tratta di piccoli timbri contenenti il nome del firmatario individuale;
- b) un piccolo timbro "*Modifica Approvata*" - questo di solito combina la dicitura "*Modifica Approvata*" con il nome o le iniziali dell'organismo emittente; è ampiamente utilizzato su tutti i documenti certificati che contengono correzioni; tutte le correzioni devono essere firmate da una persona autorizzata e il timbro applicato il più vicino possibile alla correzione; questo indica alle autorità estere che tale rettifica è stata fatta prima della certificazione del documento in questione.

Gli organismi emittenti dovrebbero tenere i loro timbri al sicuro in ogni momento, in particolare per proteggerli contro la perdita o il furto. Anche se estremamente raro, ci sono stati casi che hanno comportato il rilascio fraudolento di certificati o la falsificazione di certificazioni. In alcuni casi tale attività criminale ha comportato l'uso di timbri di certificazione rubati. Questo non solo rende il rilevamento delle frodi più difficile, ma coinvolge anche l'organismo emittente i cui timbri vengono utilizzati e ciò può danneggiare gravemente la sua reputazione.

MODIFICHE O PROBLEMI CON I CERTIFICATI DI ORIGINE

Alcune difficoltà possono essere sperimentate nel completare il retro della domanda, ad esempio nel Regno Unito. Si noti che non tutti gli organismi emittenti hanno un modulo di domanda con un retro.

Per esempio:

- a) *Prove*. Per "Stato di emissione" di origine della merce, gli organismi emittenti hanno il diritto di richiedere ulteriori prove ogni volta che lo ritengano opportuno. Tale prova includerà una dichiarazione del produttore insieme con una valida licenza ufficiale di fabbrica e/o una dichiarazione di costo di produzione o fatture di un produttore o del trasformatore allo spedizioniere.
- b) *Agenti*. La maggior parte degli agenti saranno solo in grado, per ragioni di riservatezza, di fornire una copia della fattura di esportazione come documento di supporto. Questa deve contenere una dichiarazione di origine firmata dall'esportatore. Qualora l'organismo emittente

richieda ulteriori prove, per ottenerle dovrebbe spiegare il tutto all'agente e, se necessario, ottenerle direttamente dall'esportatore.

Altri problemi con i Certificati di Origine

La maggior parte delle richieste del CO sono semplici e vengono rapidamente elaborate e soddisfatte. Alcune situazioni si verificano, anche se raramente, quando il normale iter di elaborazione deve essere modificato per accogliere esigenze particolari. Di seguito alcuni esempi:

a) Sostituzione per certificati smarriti

Nessuna autorità emittente deve rilasciare un CO identico che accompagna la stessa spedizione. Tuttavia, se i documenti si perdono durante il transito o sono rubati o distrutti, un certificato sostitutivo può essere rilasciato. Tale CO sostitutivo potrebbe essere rilasciato a condizione che gli interessi dell'organismo emittente siano protetti e il richiedente sia in grado di fornire i seguenti documenti:

- documentazione per l'esportazione completa e pertinente a sostegno dell'origine dei prodotti esportati, la transazione tra l'esportatore e l'acquirente estero, la spedizione fatta al destinatario/destinazione finale, etc.;
- una denuncia fatta ad un'autorità competente sulla perdita del CO originale;
- una dichiarazione d'impegno per eventuali responsabilità che possono derivare dall'emissione di un CO per la stessa spedizione e anche per dare una spiegazione a tale richiesta.

Se la richiesta e la documentazione presentata sono accettabili, l'organismo emittente dovrebbe ottenere dal richiedente anche il numero del CO originale, la data e tutti i dettagli originali e confrontare i dettagli del CO originale in archivio con le indicazioni dichiarate nella nuova richiesta. A condizione che i dettagli coincidano, un CO sostitutivo può essere concesso come segue:

“Questo Certificato è contrassegnato “Duplicato”

Questo può essere indicato nello stesso frontespizio del documento (ad esempio: il termine "Duplicato" può essere inserito nella casella soprastante la casella 3 nel formato CE del CO di cui all'*Allegato 5*).

Al “Duplicato” sarà dato lo stesso numero di serie ufficiale unico e la data di rilascio del Certificato originale, ma il seguente testo verrà stampato o timbrato in una casella appropriata (ad es. "Note" o altro):

“Questo certificato è un Duplicato rilasciato il (data odierna del rilascio)”

Tuttavia, in circostanze attenuanti, l'organismo emittente può emettere un certificato per la stessa spedizione (queste situazioni dovrebbero essere più un'eccezione che un evento frequente). In questo caso, un nuovo numero di serie ufficiale unico e data di rilascio del CO sarà dato al Certificato sostitutivo. Il testo seguente deve essere stampato o timbrato in una casella appropriata (ad es. "Osservazioni" o altro):

“Questo è un Duplicato che sostituisce il Certificato di Origine n. rilasciato il”

L'organismo emittente, tuttavia, ha il diritto di rifiutare la richiesta del “Duplicato” se presentata dopo 6 mesi dalla data di rilascio del CO smarrito.

b) Errori nei Certificati

Semplici errori possono essere trattati prima del rilascio del certificato, garantendo che la voce sbagliata sia barrata e i dettagli corretti inseriti. Tale variazione dovrebbe essere indicata con

“*Modifica Approvata*” dall'organismo emittente. Se, tuttavia, l'entità delle alterazioni sul modulo sono tali da renderlo incomprensibile, l'organismo emittente deve rifiutare il certificato e richiedere un nuovo formulario di domanda. Se gli errori vengono segnalati o rilevati dopo il rilascio del Certificato la situazione è più difficile. L'organismo emittente deve contattare il richiedente e assicurarsi che l'originale e tutti i certificati rilasciati in copia vengano restituiti. Nei casi in cui gli errori siano effettuati in dichiarazioni fondamentali quali l'origine, la descrizione del prodotto, il destinatario, il CO rilasciato deve essere annullato e una nuova richiesta deve essere fatta.

c) Certificati deteriorati

Questi devono essere rifiutati allo stesso modo dei certificati incomprensibili. N.B. Tali casi di solito si verificano quando l'organismo emittente addebita la tassa di certificazione per l'acquisto dei moduli in bianco. Alcuni organismi emittenti evitano problemi con i certificati deteriorati, offrendo un servizio di sostituzione a un costo nominale. Questo assicura che il ricorrente non “perda” il beneficio della tassa certificazione già pagata.

d) Richiesta di copie del Certificato di Origine già rilasciato

E' possibile rilasciare ulteriori copie dopo che il CO è stato rilasciato. Questo è accettabile a condizione che:

- il numero del CO originale viene inserito sulle copie aggiuntive e queste copie sono confrontate con la copia conservata agli atti della richiesta originale per assicurarsi che i dati sulle ulteriori copie da emettere corrispondano esattamente a quelle nella copia archiviata;
- il richiedente in questione presenti una domanda ufficiale per ulteriori copie.

Le copie devono essere datate con la stessa data di rilascio del CO originale (non è necessario che le copie siano emesse dallo stesso firmatario autorizzato che ha firmato il documento originale.)

CERTIFICATI DI ORIGINE

Condizioni generali per l'autorizzazione a nuovi organismi emittenti

Le disposizioni relative al rilascio di CO derivano da accordi conclusi dai governi nazionali ai fini dell'attuazione di una Convenzione Internazionale sulle Procedure Doganali.

L'autorizzazione è concessa soltanto a seguito della verifica che esista, all'interno della comunità imprenditoriale locale, una domanda sufficiente e continua per il servizio e che gli attuali organismi autorizzati non soddisfano la domanda. Inoltre, l'organismo richiedente deve dimostrare di poter far fronte alle responsabilità che derivano dall'autorizzazione. Ne consegue che le nuove autorizzazioni a rilasciare CO sono concesse solo con diligente prudenza.

Se un potenziale richiedente decide di procedere con la domanda per lo status di organismo emittente, il questionario (vedi *Allegato 2*) deve essere completato e restituito, unitamente ad una richiesta formale. Tale domanda deve essere sostenuta da un elenco di operatori che utilizzerebbero il servizio di certificazione e deve fornire stime fatte dagli stessi operatori relative al numero di spedizioni che richiedano servizi da parte dell'organismo emittente e i nomi dei paesi di destinazione previsti. Di grande utilità sarebbe la conferma scritta da parte degli operatori che attesta tali requisiti.

Una volta ricevuta la candidature, saranno presi accordi per visitare la sede del richiedente da parte di un gruppo di ispettori e per incontrare i funzionari designati per spiegare che cosa è richiesto ad un organismo emittente e per ottenere informazioni supplementari a quelle fornite

nella domanda. Il nucleo ispettivo potrà poi riferire all'autorità competente che, dopo aver esaminato la domanda ed il rapporto sull'ispezione, se soddisfatto, consiglierà di dare formale approvazione e autorizzazione.

Le responsabilità di un organismo emittente autorizzato risulteranno più evidenti se il richiedente decide di procedere in questo modo. In breve comunque, il richiedente deve essere in grado di dimostrare di poter fornire una sede adeguata, livelli di personale e orari di apertura tali da garantire un servizio adeguato per soddisfare le esigenze su cui si basa la domanda. L'organismo emittente autorizzato deve fornire un procedimento di audit interno, con una lista di controllo che assicurerà che gli standard di emissione sono mantenuti. Tutti i CO emessi devono essere basati su una lista di controllo per la verifica della dichiarazione fatta nella domanda e in accordo con gli opportuni documenti giustificativi forniti dal richiedente. Saranno presi provvedimenti disciplinari nei confronti del personale che viola le procedure di emissione.

Mentre la responsabilità principale per la veridicità di un CO spetta all'esportatore, l'organismo emittente, facente funzione di ente certificatore, si unisce a questa responsabilità. Il richiedente riconoscerà naturalmente, che ogni successiva contestazione da parte di un'amministrazione estera alla correttezza di un certificato rilasciato, ritarderà come minimo la consegna delle esportazioni verso l'acquirente e, se la contestazione dovesse risultare giustificata, sanzioni e/o spese imputate all'estero comporterebbero l'imbarazzo dell'esportatore, dell'organismo emittente e plausibilmente del Governo.

SUPPLEMENTO PER I SEGRETARI GENERALI

Generale

Ovviamente nelle attività di certificazione è importante che ci sia uniformità in tutta la rete internazionale degli organismi emittenti, e le note di orientamento assicurano che sia così. I Segretari Generali devono quindi garantire che tutto il personale impiegato nei servizi di certificazione legga le note di orientamento e applichi le loro disposizioni.

Non si deve generalmente mai essere compiacenti nell'attività di certificazione. Il rischio di un organismo emittente per un reclamo fatto a causa di un certificato rilasciato in maniera errata è sempre presente e il rischio di una revisione delle procedure di certificazione istituita a livello governativo, se ciò dovesse accadere, deve essere sempre tenuto a mente. Ne consegue che, ignorare le disposizioni di orientamento o agire con superficialità deve essere rigorosamente evitato.

I Segretari Generali sono pienamente responsabili per tutti i lavori di certificazione svolti dal loro personale autorizzato e ne consegue pertanto che è loro responsabilità garantire che, in ogni momento, il loro personale autorizzato rispetti le procedure di certificazione.

Il mantenimento dell'autorizzazione dipende dalla capacità degli organismi emittenti di mantenere gli standard di prestazione stabiliti. L'attività di certificazione non deve mai essere considerata come un lavoro di routine e gli emittenti dovrebbero fare tutto il possibile per dissipare tale considerazione da parte degli interlocutori. Come in altre aree di business, la responsabilità ultima per lo svolgimento di lavori di certificazione spetta al Segretario Generale dell'organismo emittente. In determinate situazioni lui/lei potrebbe essere ritenuto personalmente responsabile per qualsiasi carenza, da parte del corpo emittente, di adempiere ai propri obblighi.

Frodi o sospette frodi

In caso di richiesta per la sostituzione di un certificato smarrito, va tenuto presente che può essere in atto una possibile frode e, per questo motivo, il personale deve riferire al proprio Segretario Generale delle richieste sospette. Nessun consiglio preciso può essere dato qui che sia valido in tutti i casi di frode o di tentativo di frode. Fortunatamente, i casi di frode sono rari, ma la possibilità di truffe deve essere tenuta a mente in ogni momento, non solo nei casi riguardanti i duplicati. Le indagini, che vanno oltre i controlli locali del richiedente, è meglio lasciarle all'autorità competente. Una varietà di reati può essere compresa, o essere potenzialmente compresa, da interessare una o più autorità. Una certa attenzione è necessaria anche per premunirsi contro l'eventualità che i tentativi da parte di un organismo emittente di indagare una sospetta frode possano ostacolare un'indagine già avviata da una delle autorità competenti. In generale, pertanto, consultazioni con le autorità competenti sono consigliabili prima di intraprendere qualsiasi azione.

Successivamente, l'Amministratore Delegato dovrà considerare la posizione dell'organismo di emissione nei confronti del richiedente. Al momento opportuno, che dipenderà da come il caso si sviluppa (se non del tutto), al rappresentante responsabile del richiedente potrebbe, almeno, essere richiesto di presentarsi e dargli un serio avvertimento circa le azioni future della sua azienda in materia di CO, o altri certificati per i quali presenta domanda. Nei casi più gravi, il rifiuto assoluto di gestire qualsiasi ulteriore attività di certificazione da parte del richiedente sarà giustificata e può essere nel migliore interesse dell'organismo emittente.

Richiesta di rilascio a posteriori di un Certificato di Origine

Ogni richiesta a posteriori per un CO ha bisogno di essere valutata con attenzione e può essere accettata a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- Il richiedente deve fornire i seguenti documenti:
 - a) una dichiarazione d'impegno che:
 - i. confermi anche che nessun CO è già stato rilasciato in precedenza per la spedizione fatta;
 - ii. dia il motivo per il ritardo della richiesta (e includere, se del caso, una Lettera di Richiesta dall'importatore/acquirente straniero), e
 - b) una copia della Polizza di Carico o Lettera di Vettura, e
 - c) documenti appropriati per sostenere l'origine dei prodotti e delle transazioni, e
 - d) ogni altro documento che può essere considerato necessario.
- L'organismo emittente è del tutto soddisfatto che i motivi addotti dal richiedente per la richiesta del CO sono completamente e adeguatamente motivati e non vi è alcuna indicazione di eventuali irregolarità.
- Tale CO è datato a partire dalla data di emissione e marcato con la dicitura "*Rilasciato a Posteriori*".

Scambio di informazioni confidenziali tra Segretari Generali

Se una domanda di certificazione suscita cautela ed è noto che il richiedente intrattiene rapporti commerciali con un altro organismo emittente, o si sospetta che possa farlo, il Segretario Generale dovrebbe prendere in considerazione l'opportunità di comunicare in confidenza con la sua/il suo omologo dell'altro organismo emittente, in modo che quest'ultimo sia avvisato.

Assicurazione

La maggior parte degli organismi emittenti sono assicurati per coprire il rischio di ricorsi fatti contro di loro a causa di errori od omissioni, includendo le attività di certificazione nella stessa copertura assicurativa. A coloro che non sono così assicurati, si consiglia vivamente di riconsiderare la loro posizione a tale riguardo.

Non può essere posto affidamento assoluto sulla dichiarazione di responsabilità che tutti i richiedenti certificati di origine devono essere tenuti a dare, perché:

- a) la sua solidità non è mai stata testata da una autorità giudiziaria, e
- b) ciò non darà alcuna tutela nel caso in cui il ricorso è presentato nei confronti di un CO illecito da parte dell'importatore estero, piuttosto che dal richiedente il Certificato.

Al punto b) di cui sopra, i ricorsi perseguiti con successo presso tribunali stranieri potrebbero comportare danni molto pesanti.

I Segretari Generali dovrebbero, naturalmente, esaminare periodicamente l'estensione della copertura in tali polizze di assicurazione al fine di garantire che la copertura massima disponibile rimanga congrua in funzione dell'inflazione e dei cambiamenti nella dimensione e nell'autonomia delle attività dell'organismo emittente.

Allegato 1.A

CERTIFICATI DI ORIGINE

DICHIARAZIONE D'IMPEGNO CHE TUTTI GLI ORGANISMI EMITTENTI AUTORIZZATI DEVONO FORNIRE

We the (*Name of issuing body*)
in consideration of being authorized by (insert name of governing agency) under (insert relevant national law or regulation applicable or any subsequent regulation) which modifies, replaces or supplements it) as a reliable authority or agency for the issue of Certificates of Origin, hereby undertake to observe and act at all times in accordance with the conditions, enforce the rules and abide by the instructions issued by (name the governing agency, for eg. British Chambers of Commerce or Ministry of Trade or Customs Admin) which are now in force or which may be issued in the future in relation to Certificates of Origin or other associated matters.

As a member of the ICC WCF, we also hereby undertake to issue Certificates of Origin in accordance with the ICC WCF International Certificate of Origin Issuance Guidelines.

Signed on behalf of the above

Position in above organization

Date

Allegato 1.B

ESEMPIO DEL METODO DI NOMINA

LETTERA DI AUTORIZZAZIONE DELL'AGENZIA GOVERNATIVA (es. DTI)

EUROPEAN COMMUNITY CERTIFICATES OF ORIGIN

This letter is to confirm that the is authorized by the Department of Trade and Industry (the Department) under article 47 of Commission Regulation (EEC) No. 2454/ 93 (or any subsequent European Community regulation which modifies, replaces or supplements it) to make out Certificates of Origin, and designated for the purposes of Article 11 of the 1923 League of Nations' International Convention relating to the Simplification of Customs Formalities and Annex D2 to the Convention of the Customs Cooperation Council on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures 1973 ("the Kyoto Convention").

Authorization is granted on the basis that the is a competent authority for the purpose of issuing such Certificates. In the conduct of so doing, the must continue to satisfy the standards and conditions of the rules, regulations and undertakings and abide by the instructions laid down in the Certification Procedures Manual (a copy of which is issued by British Chambers of Commerce (BCC)). The Manual is amended from time to time by BCC in consultation with the Department. The DTI is the lead Government Department on the application of Commission Regulation 2454/93 and has mandated BCC to be the manager and administrator of the Certificate of Origin Scheme.

Authorized issuing bodies are subject to a regular process of inspection that will be carried out at intervals and Authorization may be withdrawn if, in the conduct of issuing certificates, the ceases to satisfy the relevant standards and conditions in force at the time. (Designation for the purposes of the 1923 League of Nations' International Convention and approval for the purposes of the Kyoto Convention will be simultaneously cancelled if Authorization is withdrawn).

Note: Authorization letters issued prior to 1 January 1994 contained a reference to Regulation No 802/68 instead of Regulation No 2454/93.

Allegato 2.

CERTIFICATI DI ORIGINE

CONDIZIONI

(da soddisfare da parte degli organismi emittenti, allo scopo di qualificarsi per l'autorizzazione o per l'autorizzazione continua a rilasciare Certificati di Origine)

1. A body applying to be authorized, to issue Certificates of Origin must make application through the official channel of the relevant country.
2. The applicant issuing body must prove the need for the proposed service, must provide evidence to show that the existing facilities are inadequate; and must demonstrate its capacity to undertake and control the issue of Certificates satisfactorily.
3. The issuing body must show that it can provide adequate facilities at the place of issue for the provision of a satisfactory service to applicants for Certificates.
4. The issuing body must undertake that its staff will undergo training in accordance with the requirements of the country and sustain the approved level of competence as required for the purposes of the service.
5. The issuing body must agree to offer its certification services to non-members as well as to members.
6. The issuing body must accept that its certification procedures and records shall be subject to inspection and be prepared to respond fully and promptly to such requests as may be made for information on its certification services.
7. The issuing body must undertake to observe the rules and instructions applicable to the issue of Certificates of Origin issued by the country.

Allegato 3. A

ESEMPIO DI DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

FORMAL UNDERTAKING

To be given by an applicant when first applying for Certificates of Origin or certification of international trade documents and to be renewed whenever the issuing body so requires.

In consideration of the(*name of issuing body*) from time to time granting or certifying Certificate of Origin or other documents I/we hereby agree to accept and be bound by the Standard Rules for the issue of Certificates of Origin, etc. in force at the time of certification, of which I/we confirm having received a copy. Further that I/we will at all times keep the issuing body and its officials indemnified against any claims or demands whatsoever which may at any time be made against them, or any of them by reason of any fault, defect, omission or inaccuracy in the content of the Certificates or other documents, or in the manner of their issue, this indemnity being subject to all statutory provisions to the contrary.

In the event of requests which stem from a legitimate enquiry from someone in possession of statutory authority, e.g. Police, HM Revenue & Customs or officials acting with authority of a Court Order, I/we hereby permit the Issuing Body to allow direct access, under the power of statutory authority, to such commercial information as may be required as part of the enquiry.

Signature

*(Proprietor, Partner, Director or Secretary) *(*delete as appropriate*)

Day Month Year

Name, address and telephone number of Company or Firm:

.....
.....
.....
.....

Allegato 3.B

FORMATO CAMPIONE PER LA DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

RIGOROSAMENTE PER I SOLI MEMBRI

DICHIARAZIONE D'IMPEGNO

(da stampare sulla carta intestata originale dell'azienda richiedente)

Date of Issuance:

To: The CEO of Issuing Body

Dear Sir,

1. In consideration of your issuing, endorsing or certifying at our request such Certificates of Origin, commercial invoices, packing lists and all other documents whatsoever required of you by us during the period from 1 January to 31 December, we hereby undertake to fully indemnify you and to keep you fully indemnified against all actions, suits, proceedings, claims, expenses, loss, damages, costs, charges and liabilities whatsoever which may be taken or made against you or incurred or become payable by you by reason of or on account of or arising out of your issuing, endorsing or certifying the aforesaid documents.
2. We are members of your Chamber / Association since:
Our Valid Business Registration No. is:
Our Customs /Official Trader's No. is:
Documentary evidence on the above is attached.
3. We declare that the information contained in all our applications for any such certificates or certifications as referred to above is true and correct.
4. We are aware that under the (*name the Law and Regulation*), the penalty for making a false declaration is:
 - *Specify the penalties involved eg. Fine and/or imprisonment if found guilty of making a false declaration.*

Yours sincerely,

.....

Signature of Authorized Signatory

Name of Authorized Signatory

Designation of Authorized Signatory

.....

Company's official rubber stamp

Allegato 3.C

FORMATO CAMPIONE PER LA DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

PER LE ORGANIZZAZIONI AUTORIZZATE NON-MEMBRI

DICHIARAZIONE D'IMPEGNO

(da stampare sulla carta intestata originale dell'azienda richiedente)

Date of Issuance:

To: The CEO of Issuing Body Dear Sir,

1. In consideration of your issuing, endorsing or certifying at our request the Certificates of Origin, Commercial Invoices, Packing Lists and all other documents covering shipment of the merchandise as enumerated therein per s.s. (as appended below) (Indicate vessel's name/flight no.) from (Indicate Port of Loading) to (Indicate Port of Final Destination), we hereby undertake to fully indemnify you and to keep you fully indemnified against all actions, suits, proceedings, claims, expenses, loss, damages, costs, charges and liabilities whatsoever which may be taken or made against you or incurred or become payable by you by reason of or on account of or arising out of your issuing, and endorsing or certifying the aforesaid documents.

Marks Particulars Quantity or Weight

2. We are members of:

Since:

Our valid Business Registration No. is:

Our Customs/Official Trader's No. is:

Documentary evidence on the above is attached.

3. We declare that the information contained in all our applications for the certificates or certifications as referred to above is true and correct.

4. We are aware that under the (name the Law or Regulation), the penalty for making a false declaration is:

— specify the penalties involved eg. Fine and/or imprisonment if found guilty of making a false declaration.

Yours sincerely,

.....

Signature of Authorized Signatory

Name of Authorized Signatory

Designation of Authorized Signatory

.....

Company's official rubber stamp

Allegato 4.A

MODELLO STANDARD INTERNAZIONALE PER CERTIFICATI DI ORIGINE

UN E-DOCS


UNeDocs		CERTIFICATE OF ORIGIN	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div>_____</div> <div>_____</div> </div>			

© United Nations electronic Trade Documents; UNeDocs.

Allegato 5.A

ESEMPI DI CERTIFICATI DI ORIGINE NEL MONDO

CERTIFICATE OF ORIGIN OF AUSTRALIA

EXPORTER		<div style="text-align: right;">Form CO 6</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">CERTIFICATE No.</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">EXPORTER'S REFERENCE</div>		
CONSIGNEE		BUYER (IF NOT CONSIGNEE)		
PORT OF LOADING		<div style="text-align: center;"> Certificate of Australian Origin AUSTRALIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY 3RD FLOOR, COMMERCE HOUSE 24 BRISBANE AVENUE BARTON ACT 2600 AUSTRALIA A.B.N. 85 008 391 795 TELEPHONE: International +612 6273 2311 Local 02 6273 2311 </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>		
VESSEL/AIRCRAFT	DATE OF DEPARTURE	Authorised to issue Certificates of Origin by the Government of the Commonwealth of Australia		
SEA/AIRPORT OF DISCHARGE	FINAL DESTINATION (if on carriage)			
MARKS AND NUMBERS	NUMBER AND KIND OF PACKAGES	DESCRIPTION OF GOODS	EXPORT STATISTICAL CODE	GROSS WEIGHT
<p>I, the undersigned, being duly authorised by the above exporter, and having made the necessary inquiries HEREBY CERTIFY THAT all the goods listed above originate in AUSTRALIA. I further declare that I will furnish to the Customs authorities of the importing country or their nominee, for inspection at any time such evidence as may be requested for the purpose of verifying this certificate.</p> <p>The goods were produced/manufactured at:</p>		<p>I, the undersigned am duly authorised by the Australian Chamber of Commerce and Industry to sign documentary evidence of origin. I hereby certify that, on the basis of information supplied by the exporter and to the best of my knowledge and belief, the country of origin of the above-mentioned goods, based on the rules of origin claimed by the exporter, is AUSTRALIA.</p>		
SIGNATURE OF AUTHORISED OFFICER		Issued at Perth by the Chamber of Commerce and Industry of Western Australia (Inc) as Agent for the Australian Chamber of Commerce and Industry		SIGNATURE OF AUTHORISED OFFICER

Allegato 5.B

ESEMPI DI CERTIFICATI DI ORIGINE NEL MONDO

CERTIFICATE OF ORIGIN OF CANADA

Certificate of Origin / Certificat d'origine		
Exporter- Exportateur	Consignee – Destinataire	
Numbers – Numéros	Particulars of Transport (where required) Renseignements relatifs au transport (le cas échéant)	
<small>MARKS & NUMBERS; NUMBER & KIND OF PACKAGES; DESCRIPTION OF THE GOODS / MARQUES ET NUMÉROS; NOMBRE ET NATURE DES COLIS; DÉSIGNATION DES MARCHANDISES</small>	<small>QUANTITY QUANTITÉ</small>	<small>GROSS WEIGHT POIDS BRUT</small>
Name of Authorized Trade Association / Nom de l'Association commerciale agréée <div style="text-align: center;">  <small>THE CANADIAN CHAMBER OF COMMERCE LA CHAMBRE DE COMMERCE DU CANADA</small> </div>	Sworn to me this _____ day of _____. Juré devant moi ce _____ jour de _____. Signature _____	
The undersigned has examined the Manufacturer's invoice or Shipper's Affidavit concerning the origin of the merchandise, and according to the best of his/her knowledge and belief finds that the products named originated in the country specified. Le soussigné a vérifié l'origine des marchandises d'après la facture du fabricant ou la déclaration sous serment de l'expéditeur et, à sa connaissance et à son avis, pense que les produits énumérés ci- dessus sont originaires du pays spécifié.	It is hereby certified that the above mentioned goods originate in: Le soussigné certifie que les marchandises mentionnées ci-dessus sont originaires de: _____ Country / Pays _____ Place and Date / Lieu et Date _____	
_____ Authorized Signature / Fondé de signature	_____ Authorized Signature / Fondé de signature	

The Canadian Chamber of Commerce, 501-350 Sparks Street, Ottawa Ontario K1R 7S8 Tel: 613-238-4000 Fax: 613-238-7643
 La Chambre de Commerce du Canada, 501-350 Sparks Street, Ottawa Ontario K1R 7S8 Tel: 613-238-4000 Fax: 613-238-7643

Allegato 5.C

ESEMPI DI CERTIFICATI DI ORIGINE NEL MONDO

CERTIFICATE OF ORIGIN OF EUROPEAN COMMUNITY (application form – front page)

PLEASE READ THE RULES AND NOTES OVERLEAF BEFORE COMPLETING THIS FORM		
1 Consignor (Name, or name of firm, and full address, as in the commercial register).	No. PA	482106 APPLICATION
2 Consignee (Name, or name of firm, and address if known or mention "to order").	EUROPEAN COMMUNITY CERTIFICATE OF ORIGIN	
4 Transport details (Optional)	3 Country of Origin ("European Community" or country of origin concerned)	
5 Remarks	6 Item number, marks, number and kind of packages; description of goods (For goods not packed indicate number or "in bulk")	
7 Quantity (expressed in gross or net weight or other units of measure)	8 I, the undersigned, -APPLY for the issue of a certificate of origin indicating that the goods described above originate in the country shown in box 3 -DECLARE that the particulars given in this application and the supporting documents and information furnished to the competent authorities with the view to the issue of this certificate are correct, that the goods to which such documents and information relate are those in respect of which this application is made, that the goods fulfil the conditions laid down by the rules concerning the common definition of the concept of the origin of goods. -UNDERTAKE to furnish, at the request of the competent authorities, such additional information and supporting documents as may be required for the issue of the certificate.	
9 Applicant (If not the consignor)	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Place and date The signature of an agent must be followed by his name in block capitals</div> <div>Signature of the applicant</div> </div>	

DTI VJ 5/5/3

Tate Freight Forms Tel: 01908 221162

Allegato 5.C (continua)

ESEMPI DI CERTIFICATI DI ORIGINE NEL MONDO

CERTIFICATE OF ORIGIN OF EUROPEAN COMMUNITY (application form – back page)

(Space for additional particulars required by individual states)

TO BE COMPLETED IN BLOCK CAPITALS

The applicant must declare the following additional information relevant to the origin of the goods described overleaf. This information forms part of declaration. Tick one box below and supply the additional information in the space provided:

1. The goods were manufactured/produced (delete as appropriate) in the United Kingdom wholly from United Kingdom materials or components by the company named below. ☐
2. The goods whilst not comprised wholly of United Kingdom components or materials, are entitled to be considered as of United Kingdom origin by virtue of the economically justified substantial process which has occurred in the United Kingdom, as indicated below. ☐
3. The goods are of the foreign origin declared overleaf as indicated by the documents listed below and attached to this application (e.g. foreign certificate of origin, certified invoice, customs declaration or other documents (specified)). ☐

.....
.....
.....

Insert above either: name and address of manufacturer
 name and address of processor with description of process(es), or
 list of documents attached to establish foreign origin.

NOTES FOR GUIDANCE IN COMPLETING CERTIFICATES AND APPLICATIONS

Box 3 Country of Origin

- (i) For goods of European Community origin insert "European Community". Where all the goods originate in a particular Member State of the Community, (or several Member States) the words "European Community" may be supplemented by the name of that Member State (or the Member States concerned), thus "European Community – United Kingdom" or "European Community – United Kingdom & France", etc, as applicable.
- (ii) For goods of non-Community origin insert the name of the individual country of origin. Do *not* use area groupings such as the European Free Trade Association (EFTA).
- (iii) Where a certificate includes goods of more than one origin, it is permissible to insert the words "As shown in Box 6" in Box 3 and to indicate the country of origin clearly against each item listed in Box 6.

Box 4 Transport details

Although completion of this box is not essential, it is strongly recommended in order to facilitate identification of the Certificate with the consignment of goods to which it relates. State the means of transport, including, if known, the name of the ship for consignments by sea.

Box 8

The signature of the application form must be a handwritten original signature – a facsimile signature, however produced, is not acceptable. Where the applicant is an agent, his signature must be followed by his name in block capitals. Applicants must NOT sign Box 8 on the Original or Copy Certificates.


RULES TO BE OBSERVED WHEN COMPLETING A CERTIFICATE OF ORIGIN AND THE APPLICATION FOR SUCH CERTIFICATE

1. The forms shall be completed in typescript or by hand, in an identical manner, in one of the official languages of the Community or, depending on the practice and requirements of trade, in any other language. Where forms are completed by hand, this shall be done in ink and in block capitals.
2. The certificate and the application must not contain erasures or superimposed corrections. Alterations are to be made by crossing out the erroneous entries and adding the correct entries as required. Any such alteration must be authenticated by the person making it and endorsed by the competent authorities.
3. Each item listed in the application and on the certificate must be preceded by an item number. A horizontal line must be drawn immediately below the final entry. Lines must be drawn through unused spaces to make any subsequent addition impossible.
4. If the needs of the export trade so require, one or more extra copies of this certificate may be made.

Allegato 5.C *(continua)*

ESEMPI DI CERTIFICATI DI ORIGINE NEL MONDO

CERTIFICATE OF ORIGIN OF EUROPEAN COMMUNITY (Birmingham)

1 Consignor	No. PA 482106	ORIGINAL
2 Consignee	EUROPEAN COMMUNITY <hr style="width: 50%; margin: 5px auto;"/> CERTIFICATE OF ORIGIN	
4 Transport details (Optional)	3 Country of Origin	
	5 Remarks	
6 Item number; marks, number and kind of packages; description of goods		7 Quantity
<p>8 THE UNDERSIGNED AUTHORITY CERTIFIES THAT THE GOODS DESCRIBED ABOVE ORIGINATE IN THE COUNTRY SHOWN IN BOX 3</p> <p style="text-align: center;">BIRMINGHAM CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Place and date of issue; name, signature and stamp of competent authority</p> <p style="text-align: center;">Birmingham</p> <p style="text-align: center;">_____ 20 _____</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">  <p style="text-align: center;">Birmingham Chamber of Commerce & Industry</p> </div> </div>		

DTI VJ 5/5/3

Tate Freight Forms Tel: 01908 221162

Allegato 5.C (continued)

ESEMPI DI CERTIFICATI DI ORIGINE NEL MONDO

CERTIFICATE OF ORIGIN OF EUROPEAN COMMUNITY (Spain)

1. Expedidor, Expéditeur, Consignor المرسل 发货人	N.º 3173943	ORIGINAL
2. Destinatario, Destinataire, Consignee المرسل اليه 收货人	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>COMUNIDAD EUROPEA COMMUNAUTE EUROPEENNE EUROPEAN COMMUNITY المجموعة الاقتصادية الأوروبية 欧洲共同体</p> <p>CERTIFICADO DE ORIGEN CERTIFICAT D'ORIGINE CERTIFICATE OF ORIGIN شهادة المنشأ 原产地证明</p> </div>	
3. Pais de origen, Pays d'origine, Country of origin بلد المنشأ 原产国		
4. Informaciones relativas al transporte (Mención facultativa) Informations relatives au transport (Mention facultative) Transport details (Optional) مرسله بواسطة 运输情况	5. Observaciones, Remarques, Remarks ملاحظات 备注	
6. N.º de orden, marcas, numeración, número y naturaleza de los bultos, designación de las mercancías N.º d'ordre, marques, numeros, nombre et nature des colis, désignation des marchandises Item number, marks, number and kind of packages, description of goods مواصفات البضاعة: رقم التسلسل، العلامة، رقم الطرود، عدد وطبيعة الطرود 序号；商标；号码；包装件数量和性质；商品种类；	7. Cantidad Quantité Quantity الكمية 数量	
8. La autoridad que suscribe certifica que las mercancías designadas son originarias del país que figura en la casilla n.º 3. L'autorité soussignée certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case n.º 3. The undersigned authority certifies that the goods described above originate in the country shown in box 3. تشهد السلطة الموقعة أدناه أن البضائع المذكورة أعلاه مصدرها البلاد المذكورة في الحقل رقم ٣ 签发该证当局证实上述商品原产于第3栏内所注明的国家 <div style="text-align: center; font-size: small;"> Lugar y fecha de expedición, nombre, firma y sello de la autoridad competente Lieu et date de délivrance, désignation, signature et cachet de l'autorité compétente Place and date of issue, name, signature and stamp of competent authority 发证地点和日期；发证当局名称、签字和印章 </div>		

Poligraf, S.A. - Jesús del Valle, 28 - 28004 Madrid - Depósito Legal: M. 14823/1995

Allegato 5.C *(continua)*

ESEMPI DI CERTIFICATI DI ORIGINE NEL MONDO

CERTIFICATE OF ORIGIN OF EUROPEAN COMMUNITY (Sweden)

1 Consigner <i>Avsändare</i>	No. SB <small>(Anges endast för extra gula Kopior)</small>	ORIGINAL
2 Consignee <i>Mottagare</i>	EUROPEAN COMMUNITY EUROPEISKA GEMENSKAPEN <hr style="width: 50%; margin: 10px auto;"/> CERTIFICATE OF ORIGIN URSPRUNGSCERTIFIKAT	
	3 Country of origin <i>Ursprungsland</i>	
4 Transport Details (optional) <i>Upplysningar om transporten (frivillig uppgift)</i>	5 Remarks <i>Anmärkningar</i>	
6 Item numer, marks, numbers, numer and kind of packages, description of goods <i>Löpnnummer, kollis märken, nummer, antal och slag, varubeteckning</i>		7 Quantity <i>Mängd</i>
8 The undersigned authority verifies that the goods described above originate in the country shown in box 3. <i>Undertecknad myndighet/organisation bekräftar att ovan beskrivna varor har sitt ursprung i det land som anges i ruta 3.</i>		
Place and date of issue, signature and stamp of competent authority <i>Ort och datum för utfärdandet, den behöriga myndighetens/organisationens namn, underskrift och stämpel</i>		

Allegato 5.D

ESEMPI DI CERTIFICATI DI ORIGINE NEL MONDO

CERTIFICATE OF ORIGIN OF JAPAN

1. Exporter (Name, address, country)	<p align="center">CERTIFICATE OF ORIGIN</p> <p align="center">issued by</p> <p align="center">[Redacted] Chamber of Commerce & Industry</p> <p align="center">[Redacted], Japan</p>	
2. Consignee (Name, address, country)	*Print original or copy	
	3. No. and date of invoice	
	4. Country of Origin	
5. Transport details	6. Remarks	
7. Marks, numbers, number and kind of packages; description of goods		8. Quantity
<p>9. Declaration by the exporter</p> <p>The undersigned, as an authorized signatory, hereby declares that the above –mentioned goods were produced or manufactured in the country shown in box 4.</p> <p>Place and date:</p> <p>(Signature)</p> <p>(Name)</p>		
<p>10. Certification</p> <p>The undersigned hereby certifies, on the basis of relative invoice and other supporting documents, that the above mentioned goods originate in the country shown in box 4 to the best of its knowledge and belief.</p> <p align="center">[Redacted] Chamber of Commerce & Industry</p> <p align="center">(No. Date, Signature and Stamp of Certifying Authority)</p> <p>Certification No.</p>		

Allegato 5.E

ESEMPI DI CERTIFICATI DI ORIGINE NEL MONDO

CERTIFICATE OF ORIGIN OF SINGAPORE


1. Exporter (Name & Address)		<p>REPUBLIC OF SINGAPORE</p> <p>CERTIFICATE OF ORIGIN/PROCESSING</p> <p>No.</p> <p>NO UNAUTHORISED ADDITION/ALTERATION MAY BE MADE TO THIS CERTIFICATE ONCE IT IS ISSUED</p>	
2. Consignee (Name, Full Address & Country)			
3. Departure Date		<p>8. DECLARATION BY THE EXPORTER</p> <p>We hereby declare that the details and statements provided in this certificate are true and correct.</p> <p>Signature</p> <p>Name Designation Date</p> <p>Stamp</p>	
4. Vessels's Name /Flight No.			
5. Port of Discharge			
6. Country of Final Destination			
7. Country of Origin of Goods			
9. Marks & Numbers	10. No. & Kind of Packages Description of Goods (include brand names if necessary)	11. Quantity & Unit	
<p>12. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY</p> <p>We hereby certify that evidence has been produced to satisfy us that the goods specified above originate in/were processed in the country shown in box 7. This Certificate therefore issued and certified to the best of our knowledge and belief to be correct and without any liability on our part.</p>			

TBD 3

Allegato 5.F

ESEMPI DI CERTIFICATI DI ORIGINE NEL MONDO

CERTIFICATE OF ORIGIN OF SOUTH AFRICA

C E R T I F I C A T E	(1) EXPORTER		NO:		ORIGINAL	
	(2) CONSIGNEE		ISSUED BY:  Chamber of Commerce and Industry - Johannesburg NAFCOCJCCI <small>Incorporated Association not for Gain (Reg. No. 1946/022531/08)</small> JCC House Private Bag 34 Tel: (27 11) 726 5300 Empire Road, Milpark Auckland Park 2026 Fax: (27 11) 482 2000 JOHANNESBURG Rep. of South Africa			
	(3) COUNTRY OF ORIGIN		(5) REMARKS			
	(4) MODE OF TRANSPORT					
O F	(6) ITEM NO	(7) MARK AND NUMBERS	(8) DESCRIPTION OF GOODS		(9) QUANTITY	(10) INVOICE PRICE
O R I G I N	I, the undersigned, hereby certify on behalf of the CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY - JOHANNESBURG (NafcocJCCI), that there has been lodged with the Chamber a sworn affidavit by a duly authorised signatory, on behalf of the exporter, to that effect that the information relating to the merchandise described above is true and correct					
	<div>CERTIFICATE ONLY VALID WHEN ENDORSED WITH THE STAMP OF CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY - JOHANNESBURG (NafcocJCCI)</div>					
for Chamber of Commerce and Industry - Johannesburg (NafcocJCCI) Alterations only approved when validated						

Allegato 6.

CERTIFICATI DI “FORZA MAGGIORE”

I, Secretary of Chamber, hereby certify that, owing to an official strike by dockers declared on (date), the export and import of goods through ports in(country) has been disrupted since that date.

I further certify that, as a result, trade has been dislocated and delivery dates are being adversely affected.

Signed

Date

Chamber seal

Allegato 7.

ESEMPIO DI LETTERA PER DOCUMENTI RILASCIATI DAL GOVERNO

(da stampare sulla carta intestata originale della Camera)

Date:

TO WHOM IT MAY CONCERN:

We have examined the attached *[describe government-issued document origin, reference number, etc.]*

.....
.....
.....

To the best of our knowledge, based on examination of the attached certificate and the accompanying documentation supplied, the information contained therein is true and correct.

.....

(Signature and Chamber seal)

Allegato 8.

ESEMPIO DI MODULO DI REGISTRAZIONE DA USARE

ESEMPLARI DELLE FIRME DEI FIRMATARI AUTORIZZATI

(da stampare su carta intestata originale dell'azienda richiedente)

[Da aggiornare annualmente al 1° gennaio o quando ci siano variazioni durante l'anno]

Date of Issuance:

To: The CEO of Issuing Body

Signatures of Authorized Signatories for the Application, Certification and Endorsement of Certificates of Origin/Other Shipping Documents

Valid from 1st January to 31st December

Dear Sir,

We confirm that the respective persons named below have been authorized by *the board of directors/the sole proprietor/partners of the *company/firm to make applications, for and on our behalf, for Certificates of Origin or Endorsements or Certifications on Certificates of Origin; to sign all Certificates of Origin and other supporting or shipping documents whatsoever and to issue letters of indemnity in your favour in relation thereto. The authorizations of the respective persons named below have not been revoked and you are entitled to treat such authorizations as remaining valid unless you receive written confirmation from us that any or all of such authorizations has or have been revoked by the *board of directors/sole proprietor/partners of the *company/firm:

NAME	I/C NUMBER	DESIGNATION	SIGNATURE

* We are members of your Chamber / Association since :

Our Valid Business Registration No. is :

Our Customs/Official Trader's No. is :

(Enclosed are photocopies of the Business/Company Registration Cert. and official letter from the relevant official agencies.)

Yours sincerely,

.....
Signature of Authorized Signatory
Name of Authorized Signatory
Designation of Authorized Signatory
(To delete whichever is not appropriate)

.....
Company's official rubber stamp

Allegato 9.

FORMATO CAMPIONE

DICHIARAZIONE DI COSTO PER L'EXPORT DI PRODOTTI CON CERTIFICATO DI ORIGINE ORDINARIO

Name of Manufacturer: CR No.:
 Description of Product: HS Code:
 Model No.: Unit Price \$ (FOB)
 Country exported to:
 This Cost Statement is for Unit(s) Date of Cost Statement

		* HS Code (6 digits)	Country of Origin	Supplier's Name (If Locally Manufactured)	Unit Cost (CIF)		
					Local	Foreign	Total
1	Raw Materials <i>(Please give detailed breakdown)</i> a) b) c) d)						
2	Direct Labour Cost Wages Other benefits (CPF, medical benefits, etc) <i>(Please give detailed breakdown)</i>						
3	Direct Overhead Cost (eg. Factory Rent, Depreciation Costs, Maintenance) <i>(Please give detailed breakdown)</i>						
4	Ex-Factory Cost (1+2+3)						
5	Profit						
6	Ex-Factory Price (4+5)						

* Only for imported materials where the final product is for export to Mexico

1. Calculations

$$\text{Local Content} = \frac{\text{Cost of Local Raw Materials} + \text{Direct Labour Cost} + \text{Direct Overhead Cost}}{\text{Ex-factory Price}} \times 100 = \dots\dots\dots \%$$

Declaration: I declare that the information provided by me is true and correct. I will permit, as and when required, inspection of our factory/goods by officers of the Chamber and undertake to maintain up-to-date costing records.

.....
 Signature & Name of Managing Director

.....
 Signature & Name of Accountant

This cost statement is prepared by: Signature:

Tel:

Allegato 10.

FORMATO CAMPIONE PER LA DICHIARAZIONE DEL FABBRICANTE

LETTERA DI DICHIARAZIONE DEL FABBRICANTE

(da stampare sulla carta intestata originale dell'azienda)

Date of Issuance:

To: The CEO of the Issuing Body

CONFIRMATION OF MANUFACTURE

Dear Sir,

1. We declare that the product(s) listed below is/are manufactured by us and comply with the origin criteria for the issue of a Certificate of Origin:

Description of goods

Quantity/Weight supplied to exporter 2.

Our invoice No.
is attached.

dated

Our factory is located at

.....
We forward a copy of the Certificate of Registration of a Factory issued by the Ministry of

.....

3. We are aware that this Letter of Declaration is issued for the purpose of obtaining a Certificate of Origin for our products. We declare that the information given above is true and correct.
4. We are aware that under the (name of relevant Law/Regulations), the penalty for making a false declaration is:
- Specify the penalties involved e.g: Fine and/or imprisonment if found guilty of making a false declaration.

Yours sincerely,


.....
Signature of Authorized Signatory
Name of Authorized Signatory
Designation of Authorized Signatory

.....
Company's official rubber stamp

With thanks

ICC World Chambers Federation would like to thank the various chambers from all parts of the world who have contributed to the compilation of the first issue of the International Certificate of Origin Guidelines.

Special thanks are extended to the British Chambers of Commerce and Singapore International Chamber of Commerce for the dedication to the drafting and compilation of the Guidelines.



We would also like to thank the following members for their contribution and input to the Guidelines (in alphabetical order):

- Auckland Chamber of Commerce
- The Canadian Chamber of Commerce
- Chamber of Commerce & Industry of Romania & Bucharest Municipality
- The Chamber of Commerce & Industry of Southern Sweden
- Russian Chamber of Commerce & Industry
- Chamber of Commerce & Industry of Western Australia
- Chambers of Ireland
- The Deutscher Industrie-Und Handelskammertag
- Durban Chamber of Commerce & Industry
- Federation of Israeli Chambers of Commerce
- Federation of Malaysian Manufacturers
- The Hong Kong General Chamber of Commerce
- Japan Chamber of Commerce & Industry
- The Johannesburg Chamber of Commerce & Industry
- Korea Chamber of Commerce & Industry
- London Chamber of Commerce & Industry
- The Mauritius Chamber of Commerce & Industry
- Orlando Regional Chamber of Commerce (USA)
- Paris Chamber of Commerce & Industry
- South African Chamber of Business



The International Chamber of Commerce

ICC is the world business organization, a representative body that speaks with authority on behalf of enterprises from all sectors in every part of the world.

The fundamental mission of ICC is to promote trade and investment across frontiers and help business corporations meet the challenges and opportunities of globalization. Its conviction that trade is a powerful force for peace and prosperity dates from the organization's origins early in the last century. The small group of far-sighted business leaders who founded ICC called themselves "the merchants of peace".

Because its member companies and associations are themselves engaged in international business, ICC has unrivalled authority in making rules that govern the conduct of business across borders. Although these rules are voluntary, they are observed in countless thousands of transactions everyday and have become part of the fabric of international trade.

ICC was founded in 1919. Today it groups thousands of member companies and associations from over 130 countries. National committees work with their members to address the concerns of business in their countries and convey to their governments the business views formulated by ICC.

The **World Chambers Federation** (WCF) brings together the chamber members of the International Chamber of Commerce (ICC), facilitating exchange among the worldwide community of more than 12 000 chambers. WCF activities foster personal relationships and collaboration to help chambers strengthen the range of services they provide to their business constituency, particularly small- and medium-sized enterprises (SMEs).

For more than 50 years, WCF has provided chamber leaders and senior executives with a global forum to exchange best practices and experiences. WCF strengthens links between chambers, enabling them to improve performance as well as discover new products and services to offer to their members.

WCF works with all chambers, using this network of expertise to create and support partnerships and projects at a local and international level.

WCF activities and projects involve local, regional, national, bilateral and transnational chambers from all over the world.

All chambers that are members of ICC, either via ICC national committees or directly through its headquarters, are automatically members of WCF. This network of ICC members spans over 130 countries.

38, Cours Albert 1er, 75008 Paris, France Téléphone : + 33 1 49 53 29 44 Fax : + 33 1 49 53 30 79 E-Mail wcf@iccwbo.org

www.worldchambersfederation.org

Source Products for Global Business

ICC's specialized list of publications covers a range of topics including international banking, international trade reference and terms (Incoterms), law and arbitration, counterfeiting and fraud, model commercial contracts and environmental issues.

ICC products are available from ICC National Committees, which exist in over 80 countries around the world. Contact details for a National Committee in your country are available at www.iccwbo.org

Publications are available in both traditional and electronic formats from the ICC Business Bookstore at www.iccbbooks.com

ICC SERVICES

Publications Department

38, cours Albert ler

75008 Paris, France

Tel +33 1 4953 2923

Fax +33 1 4953 2902

email pub@iccwbo.org



International Chamber of Commerce

The world business organization